

X LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

*RESOCONTI:*

GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	7
DIFESA (IV) . . . . .	»	9
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	11
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	13
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	23
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	27
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	29
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	51
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO . . . . .	»	53
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI . . . . .	»	57
<i>ALLEGATO</i> . . . . .	»	69

---

**N.B.** Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della V Commissione per l'audizione dei ministri per la funzione pubblica e della sanità.

**CONVOCAZIONI:**

<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i>	<i>Pag.</i>	III
<i>Commissioni riunite (II e XII)</i> . . . . .	»	IV
<i>Giustizia (II)</i> . . . . .	»	V
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i> . . . . .	»	VII
<i>Finanze (VI)</i> . . . . .	»	VIII
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i> . . . . .	»	IX
<i>Affari sociali (XII)</i> . . . . .	»	XI
<i>Agricoltura (XIII)</i> . . . . .	»	XII
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali</i> . . . . .	»	XIII
<b>RELAZIONI PRESENTATE</b> . . . . .	»	XIV
<b>INDICE DELLE CONVOCAZIONI</b> . . . . .	»	XV

# RESOCONTI

PAGINA BIANCA

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

*Giovedì 19 aprile 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente Enzo TRANTINO.*

### **Sostituzione di un deputato nel Collegio I (Torino).**

In seguito all'opzione per il Senato della Repubblica del deputato Domenico MODUGNO, di cui la Camera ha preso atto il 19 aprile 1990, è rimasto vacante un seggio nella lista n. 17 (Partito Radicale) per il Collegio I (Torino).

Ai termini degli articoli 81, 86 e 89 del testo unico 30 marzo 1957, n. 316 delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la Giunta accerta che il candidato Ambrogio VIVIANI risulta il primo

dei non eletti nella lista per il medesimo Collegio.

### **Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce).**

Il relatore Angelo LAURICELLA fa presente che numerosi colleghi sono impegnati in Commissione, i cui lavori vertono su argomenti oggetto di referendum.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, giustificata data la cogenza degli adempimenti specificati dal relatore, nel rispetto del calendario della Camera, rinvia la seduta a giovedì 10 maggio alle ore 15.

*La seduta termina alle 15,30.*

PAGINA BIANCA

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

---

### IN SEDE LEGISLATIVA

*Giovedì 19 aprile 1990, ore 15,40. —  
Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Alessandro Ghinami.*

**Disegno di legge:**

**Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura** (Approvato dalla I Commissione del Senato) (4574).

(Parere della II, della V, della X, della XI e della XII Commissione).

*(Seguito della discussione e approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nella seduta di ieri 18 aprile sono stati approvati gli articoli del disegno di legge.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio palese per appello nominale del disegno di legge nel suo complesso che risulta approvato.

*La seduta termina alle 15,50.*

PAGINA BIANCA



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

*Giovedì 19 aprile 1990, ore 13,30. —  
Presidenza del Presidente Valerio ZANONE.*

**Indagine conoscitiva sull'evoluzione dei problemi della sicurezza internazionale e sulla ridefinizione del modello nazionale di difesa.**

**Audizione degli ambasciatori Massimiliano Bandini, capo della rappresentanza permanente d'Italia ai negoziati di Vienna, Andrea Negrotto Cambiaso, capo della rappresentanza permanente d'Italia presso la Conferenza sul disarmo a Ginevra e Paolo Pucci di Benisichi, capo della rappresentanza permanente d'Italia al negoziato sulla riduzione delle armi convenzionali.**

Il Presidente, Valerio ZANONE, introduce il dibattito, ricordando le ragioni dell'indagine conoscitiva.

L'ambasciatore Andrea NEGROTTO CAMBIASO illustra lo stato del negoziato

di Ginevra sul bando globale delle armi chimiche.

L'ambasciatore Massimiliano BANDINI si sofferma sullo stato del negoziato di Vienna sul rafforzamento delle misure di sicurezza e fiducia in Europa.

L'ambasciatore Paolo PUCCI di BENISICHI illustra lo stato del negoziato di Vienna sulle forze convenzionali in Europa.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e richieste di chiarimento, i deputati Antonino MANNINO, Bruno STEGAGNINI, Giovanni PELLEGATTA, Damiano POTÌ e Mario TASSONE.

Dopo le risposte e le precisazioni fornite consecutivamente dagli ambasciatori Negrotto Cambiaso, Bandini e Pucci di Benisichi, il Presidente Valerio ZANONE conclude i lavori.

*La seduta termina alle 15.*

PAGINA BIANCA

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### IN SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 aprile 1990, ore 14,20. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico.*

#### Emendamenti al disegno di legge:

**Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (4414-1422-2976-3095-3381-3395-3461-3659-4246-A).**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione).*

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, sostituendo il relatore, illustra gli emendamenti agli articoli 14 e 15 trasmessi in data odierna dall'Assemblea soffermandosi, in particolare sull'emendamento 14. 76 della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 14. Ritiene che il parere favorevole su questo emendamento debba essere condizionato alla soppres-

sione del capoverso 13 che prevede un ampliamento degli organici dell'amministrazione degli interni per 200 unità: tale disposizione comporta un maggiore onere non quantificato e privo di copertura.

Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti 0. 14. 76. 161, 0. 14. 76. 114, 0. 14. 76. 116 e 0. 14. 76. 63 in quanto comportanti maggiori oneri privi di copertura.

Quanto all'emendamento Gorla 14. 60, il parere favorevole è condizionato alla soppressione del comma 9, che prevede l'istituzione di una sezione civile specializzata presso ogni tribunale: anche se i magistrati ad esse assegnati facessero già parte degli organici della magistratura, vi sarebbe in ogni caso un maggiore onere conseguente agli esperti. Conseguentemente, dovranno essere rimodulati i restanti commi. Quanto ai restanti emendamenti all'articolo 14, propone di esprimere nulla osta in quanto non sembrano comportare oneri.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 15, propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento 15. 110 della Commissione, parere favorevole sul

subemendamento 0. 15. 110. 120 a condizione che siano soppressi i commi 5 e 6, parere contrario sui subemendamenti 0. 15. 110. 150, 0. 15. 110. 74, ed emendamenti 15. 65 e 15. 36, nulla osta sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con la proposta di parere del Presidente.

Il deputato Bruno SOLAROLI annuncia il voto contrario del gruppo comunista sulla proposta di parere del Presidente.

La Commissione delibera infine di esprimere il seguente parere:

Parere favorevole sull'emendamento 14. 60 a condizione che sia soppresso il comma 9, che prevede l'istituzione presso ogni tribunale della sezione civile specializzata e che, conseguentemente, siano modificati i restanti commi; parere contrario sui subemendamenti 0. 14. 76. 161, 0. 14. 76. 114, 0. 14. 76. 116, 0. 14. 76. 63; parere favorevole sull'emendamento 14. 76 a condizione che sia soppresso il capoverso 13; nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 14; parere favorevole sull'emendamento 15. 110 della Commissione; parere favorevole sul subemendamento 0. 15. 110. 120 a condizione che siano soppressi i commi 5 e 6; parere contrario sui subemendamenti 0. 15. 110. 150, 0. 15. 110. 74 e sugli emendamenti 15. 65, 15. 36; nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 15.

*La seduta termina alle 14,30.*

*Giovedì 19 aprile 1990, ore 14,30. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Intervengono il Ministro della sanità Francesco De Lorenzo e il Ministro della funzione pubblica Remo Gaspari.*

**Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento, dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, onorevole Paolo Cirino Pomicino, della funzione pubblica, onorevole Remo Gaspari, della sanità, onorevole Francesco De Lorenzo, sugli oneri connessi ai contratti pubblici anche in relazione agli obiettivi della manovra economico-finanziaria.**

Dopo una breve introduzione del Presidente Mario D'ACQUISTO, il Ministro della Sanità Francesco DE LORENZO svolge la relazione.

Svolge quindi la relazione il Ministro della funzione pubblica, Remo GASPARI, e risponde ai quesiti posti dal Presidente Mario D'ACQUISTO, e dai deputati Benedetto SANNELLA, Giovanni NONNE, Andrea GEREMICCA, Giovanni MOTETTA e Bruno SOLAROLI.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO avverte che stanno per aver luogo votazioni in Assemblea e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle 16.*

**N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione dei ministri della funzione pubblica e della sanità è pubblicato in allegato a pag. 69.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### IN SEDE LEGISLATIVA

*Giovedì 19 aprile 1990, ore 14,40. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA, indi del Vicepresidente Costante PORTATA-DINO quindi del Presidente Mauro SEPPIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Giuliano Zoso.*

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80-581-1484-1781-3507).**

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

*(Seguito della discussione e approvazione).*

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che sulla base di un consenso unanime, in tal senso, dei rappresentanti dei gruppi in Commissione, e avendo ottenuto dal Presidente della Camera apposita autorizzazione, ha proceduto a convocare l'o-

dierna riunione della Commissione Cultura in sede legislativa per la conclusione dell'iter della riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Ricorda altresì che nella seduta del 12 aprile era iniziato l'esame degli ordini del giorno rispetto ai quali il ministro Ruberti aveva anticipato un orientamento complessivo favorevole.

Il deputato Gianni MATTIOLI, nel sottolineare l'esplicito consenso unanime dei gruppi in Commissione che ha consentito lo svolgimento dell'odierna seduta per la conclusione della riforma degli ordinamenti didattici universitari, chiede al Governo, ad integrazione di quanto già preannunciato dal ministro Ruberti nella precedente seduta, di pronunciarsi sui singoli ordini del giorno.

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La VII Commissione,

considerato che:

il disordinato proliferare di corsi di laurea con le denominazioni più varie

ha determinato una situazione di confusione sia per l'orientamento degli studenti sia nella definizione dei titoli di studio necessari per l'accesso ai pubblici corsi;

per risolvere i problemi derivanti da tale situazione il Parlamento è spesso chiamato a legiferare per riconoscere equipollenze fra titoli solo formalmente diversi,

impegna il Governo

in attuazione dell'articolo 8 della legge sugli ordinamenti didattici universitari, ad attuare una riduzione delle tipologie dei corsi di laurea, con l'unificazione di quelli sostanzialmente analoghi, anche se attivati in Facoltà diverse.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/1.

« De Julio, Guerzoni ».

La VII Commissione,

preso atto che all'interno della legge sugli ordinamenti didattici non sono previsti la sistemazione ed il riordino di aree disciplinari con particolare riferimento ai settori delle scienze sociali, sanità, attività motorie e sport, arte e ricerca visiva, musica e spettacolo che comportano in particolare anche riordino e sistemazione nell'ambito universitario di ISEF, accademie di belle arti, conservatori di musica, accademia nazionale d'arte drammatica e accademia nazionale di danza,

impegna il Governo

a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disegni di legge che prevedano l'istituzione di nuovi specifici corsi di laurea e diploma per tali ambiti didattici e di ricerca.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/2.

« Di Prisco, Gelli, Fachin Schiavi, Bernocco Garzanti, De Julio ».

La VII Commissione,

tenuto conto che nell'ambito della legge sugli ordinamenti didattici non è

prevista la sistemazione ed il riordino delle accademie di belle arti,

invita il Governo

entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a presentare un apposito progetto di legge che prevede l'inserimento delle accademie nel percorso universitario con l'istituzione di corsi di laurea e diploma.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/3.

« Gelli, Di Prisco, Fachin Schiavi, De Julio ».

La VII Commissione,

in relazione alle riconosciute esigenze di sviluppo culturale, sociale ed economico del paese,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sintonia con l'avvio della predisposizione di piani di sviluppo dell'università, l'istituzione di specifici corsi di laurea e diploma nei settori delle scienze sociali e della sanità anche al fine di armonizzare i relativi ordinamenti didattici a quelli presenti nell'ambito dei paesi della CEE.

Anche a questo fine, nel quadro delle esigenze di riordino nel settore delle attività motorie e dello sport,

impegna il Governo

a farsi carico, utilizzando le proposte parlamentari in esame, della esigenza di riordino degli ISEF, a partire dall'elevazione a quattro anni della durata dei corsi di laurea e conseguente adeguamento degli ordinamenti didattici.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/4.

« Casati, Viti, Mensorio, Carelli, Poli Bortone, Rallo, Costa Silvia, Soave, Gelli, Cafarelli, Pinto, Ciliberti ».

La VII Commissione,

in relazione alle riconosciute esigenze di sviluppo culturale, sociale ed economico del paese;

constata la necessità di adeguare l'attuale legislazione delle accademie di belle arti a quella già in vigore negli altri Paesi della CEE;

tenuto conto che nell'ambito della legge sugli ordinamenti didattici non è previsto l'adeguamento ed il relativo riordino,

impegna il Governo

a predisporre un apposito progetto di legge, utilizzando anche le proposte parlamentari esistenti, per il riordino delle accademie di belle arti ed il relativo adeguamento degli ordinamenti didattici.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/5.

« Cafarelli, Casati, Costa Silvia, Portatadino, Mensorio ».

La VII Commissione,

preso atto della nuova normativa introdotta per il CUN dalla legge sugli « Ordinamenti didattici universitari »,

impegna il Governo:

a) ad invitare il CNEL ad assicurare nel suddetto organismo una rappresentanza socialmente articolata dal mondo produttivo, non ripetitiva delle categorie accademiche già presenti per altra derivazione;

b) ad assumere le iniziative più opportune perché, in rigorosa armonia con il concetto di non rieleggibilità fissato dalle norme, si eviti che rientrino a far parte del Consiglio, per canali non elettivi, membri che ne sono stati componenti in precedenza.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/6.

« Savino, Seppia ».

La VII Commissione,

in relazione alla necessità di adeguare le strutture formative alle accresciute esigenze di sviluppo del paese anche nei settori delle scienze sociali, della sanità, della musica, delle belle arti e dell'educazione fisico-motoria e sportiva,

impegna il Governo

a farsi carico, con la necessaria tempestività, del riordino delle aree disciplinari relative ai suddetti settori attraverso l'istituzione di specifici corsi di laurea e di diploma finalizzati sia all'inserimento sul mercato del lavoro sia all'adeguamento dei livelli formativi alla molteplicità e dinamicità dell'interesse degli allievi.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/7.

« Aniasi, Savino, Seppia ».

La VII Commissione,

invita il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

a presentare con urgenza un provvedimento legislativo relativo al personale delle università e degli enti pubblici di ricerca ed in particolare per la riforma del sistema concorsuale, che dovrà prevedere la messa a concorso di un numero di posti superiore a quelli disponibili, con chiamata dei vincitori da parte delle facoltà e la formazione di una lista nazionale di idonei, da cui le facoltà daranno attingere successivamente, in presenza di nuovi posti disponibili; dovrà altresì darsi certezza al sistema concorsuale, prevedendo che ad anni alterni, rispettivamente per ordinari ed associati, si procederà a data fissa all'espletamento dei concorsi stessi.

Tanto anche allo scopo di superare tempestivamente il disagio di tutti gli operatori (in particolare i cosiddetti confermati) che, a causa della crescita tumultuosa e spontanea dell'Università, sono - di fatto - impiegati in mansioni diverse da quelle corrispondenti al loro ruolo.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/8.

« Seppia, Savino ».

La VII Commissione,

in relazione alle comprovate esigenze di sviluppo socio-economico e culturale del paese;

constatato che nell'ambito della legge sugli ordinamenti didattici non è prevista una regolamentazione corrispondente peraltro a quella vigente negli altri paesi europei,

impegna il Governo

a predisporre un apposito progetto di legge, utilizzando anche le proposte parlamentari esistenti, per l'istituzione del corso di laurea in servizio sociale e relativo adeguamento degli ordinamenti didattici.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/9.

« Mensorio ».

La VII Commissione,  
in relazione alle riconosciute esigenze di sviluppo culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, constatata la necessità e l'urgenza di armonizzare la legislazione vigente a quella prevalente nella CEE per quanto riguarda il livello di istruzione superiore nel settore artistico,

impegna il Governo

a farsi carico, anche utilizzando le proposte parlamentari *in itinere*, del riordino dell'istruzione superiore artistica, Accademie delle belle arti e Conservatori di musica, garantendo attraverso l'adeguamento degli ordinamenti didattici il livello universitario e rinviando ad una più attenta ricognizione l'individuazione dell'ambito ministeriale più idoneo ad assicurare il massimo di autonomia e di impegno in un settore distintivo dell'apporto del nostro Paese alla comunità internazionale.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/10

« Carelli, Ciliberti, Viti, Casati, Portatadino, Michellini ».

La VII Commissione,  
in rapporto alle oggettive esigenze di sviluppo culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, constatata l'inade-

guatezza della legislazione attuale per gli ISEF, le Accademie di belle arti e le Accademie di danza;

tenuto conto che nell'ambito della legge sugli ordinamenti didattici non è previsto l'adeguamento ed il relativo riordino,

impegna il Governo:

ad invitare gli attuali Isef ad adeguare i corsi di studio;

a predisporre appositi progetti di legge, utilizzando anche le diverse proposte parlamentari esistenti, per il riordino delle Accademie di belle arti, delle Accademie di danza e degli Isef ed il relativo adeguamento agli ordinamenti didattici.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/11

« Macaluso, Rallo, Poli Bortone ».

La VII Commissione,  
preso atto della nuova normativa introdotta per il CUN della legge sugli ordinamenti didattici universitari,

impegna il Governo:

ad invitare il CNEL ad assicurare nel suddetto organismo una rappresentanza articolata del mondo produttivo, non ripetitiva delle categorie accademiche già presenti per altra derivazione;

ad invitare la Conferenza permanente dei rettori ad assicurare un criterio di rotazione per consentire che siano presenti nel CUN anche le piccole e medie Università.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/12

« Rallo, Poli Bortone ».

La VII Commissione,  
accogliendo l'invito del Governo a rinviare a sede di merito la trattazione dei problemi sollevati in ordine allo stato giuridico e alle attribuzioni e poteri conferiti ai professori di seconda fascia, ricercatori, assistenti di ruolo, tecnici laureati ex articolo 50 della legge n. 382,



impegna il Governo:

ad affrontare nel corso di una prossima apposita seduta di Commissione tutte le questioni sollevate in materia, in occasione della discussione sugli ordinamenti didattici, in funzione di una idonea iniziativa del Governo.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/13

« Viti, Gelli, Mattioli, Casati, Cafarelli, Portatadino, Russo Ferdinando ».

La VII Commissione, constatata nell'ambito della discussione sugli ordinamenti didattici la necessità di istituire un Consiglio studentesco nazionale come nuovo organo di rappresentanza degli studenti, elettivo su base nazionale,

impegna il Governo

perché istituisca tale organo nel quadro della discussione parlamentare del disegno di legge sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca. Il Consiglio studentesco nazionale proietterebbe su scala nazionale lo spirito, le funzioni e il ruolo politico dei Senati degli studenti e delle altre rappresentanze studentesche previste a livello dei singoli atenei ed inoltre sarebbe interlocutore rappresentativo delle istituzioni universitarie nazionali nei momenti di formazione delle decisioni, specie in materia didattica, di funzionalità degli atenei e del diritto allo studio.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/14.

« Pietrini, Seppia, Aniasi, Savino ».

La VII Commissione, in occasione dell'approvazione delle norme sui nuovi ordinamenti universitari,

impegna il Governo

1) ad evitare che gli orari didattici presentino sovrapposizioni tra ore ufficiali di lezione dei docenti ordinari o associati

e le ore relative ai compiti didattici dei ricercatori, che non siano espressamente impostate secondo il criterio della compresenza;

2) ad assicurare che gli orari redatti secondo il suddetto criterio siano sottoposti preventivamente al parere vincolante della rappresentanza studentesca negli organismi competenti nonché a quello tecnico dell'organo o servizio di tutorato.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/15.

« Amodeo, Savino, Seppia ».

La VII Commissione, in occasione dell'approvazione dei nuovi ordinamenti didattici per l'Università,

impegna il Governo

ad assumere tempestive iniziative per la ridefinizione legislativa:

a) del nuovo stato giuridico dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo dell'Università;

b) dei poteri di elettorato attivo e passivo rispetto agli organi di autogoverno e rappresentanza, secondo criteri di sostanziale equità tra le componenti universitarie, fatta comunque salva la riserva del rettorato ai professori ordinari.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/16.

« Scotti Virginio, Savino, Seppia ».

La VII Commissione, considerata l'urgente necessità di garantire una migliore funzionalità delle istituzioni universitarie e in particolare per una maggiore efficienza degli organi di coordinamento e dirigenza delle attività accademiche di insegnamento e di ricerca, da conseguire attraverso l'ampliamento della base di scelta dei docenti a tempo pieno capaci e disponibili a svolgere tali delicate funzioni istituzionali,

impegna il Governo

a presentare al più presto, e comunque entro due mesi un disegno di legge

*ad hoc* e a favorire l'iter di proposte di legge già presentate che prevedano l'estensione a tutti i docenti di ruolo dell'elettorato passivo per le funzioni di preside, direttore di dipartimento e di istituto, presidente di consiglio di corso di laurea e di diploma, coordinatore di gruppi di ricerca, direttore di scuola di specializzazione e di scuole dirette a fini speciali, nonché di membro dei comitati tecnici ordinatori di nuove facoltà universitarie, apportando le conseguenti modifiche legislative alla normativa vigente (articoli 12, 95, ultimo comma, 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 4, commi quinto, sesto, settimo e ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 580.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/17.

« Mattioli, Gelli, Arnaboldi ».

La VII Commissione,

considerato il problema di possibili rilevanti difformità tra le forme statutarie di cui si fossero dotate le università in applicazione dell'articolo 16 della legge n. 168 e prescrizioni successivamente introdotte dalla nuova legge sull'autonomia, con particolare riferimento:

alla equilibrata partecipazione di tutte le componenti agli organismi di governo dell'università,

alle modalità del finanziamento delle attività didattiche e di ricerca;

alla partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche e private in organismi di governo e di controllo dell'università;

impegna il Governo

in sede di definizione della nuova legge sull'autonomia universitaria, a prevedere norme che comportino l'adeguamento degli statuti già approvati, ove non risultassero conformi ai principi della nuova legge.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/18.

« Tamino, Mattioli ».

La VII Commissione,

considerata la necessità della massima valorizzazione e partecipazione di tutte le componenti universitarie ai momenti decisionali relativi alle attività didattiche e di ricerca,

decisa ad assicurare la presenza di ricercatori e studenti in tali sedi decisionali evitando nel contempo organismi pletorici e perciò non funzionanti,

impegna il Governo:

a proporre nel corso del dibattito in corso al Senato sul disegno di legge riguardante l'autonomia universitaria, appropriate commissioni, operanti su delega del consiglio di facoltà e responsabili dei problemi relativi alla didattica, con equilibrata presenza numerica dei professori, dei ricercatori e degli studenti,

a rendere più consistente la presenza degli studenti negli organismi di governo dell'università e in particolare nei consigli di facoltà.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/19.

« Scalia, Mattioli, Soave, Arnaboldi, Gelli, Tamino ».

La VII Commissione,

considerata l'urgente necessità di garantire una migliore funzionalità delle istituzioni universitarie e in particolare una maggiore efficienza degli organi di coordinamento e dirigenza delle attività accademiche di insegnamento e di ricerca, da conseguire attraverso l'ampliamento della base di scelta dei docenti a tempo pieno, capaci e disponibili a svolgere tali delicate funzioni istituzionali,

preso atto dell'esistenza di proposte di legge che prevedono l'estensione a tutti i docenti di ruolo dell'elettorato passivo per le funzioni di preside, direttore di dipartimento e di istituto, presidente del consiglio di corso di laurea e di diploma, coordinatore di gruppi di ricerca, direttore di scuole di specializzazione e di scuole dirette a fini speciali, nonché di membro dei comitati tecnici ordinatori di nuove facoltà universitarie,

impegna il Governo

a presentare entro tre mesi un disegno di legge che regolamenti la materia apportando anche modifiche alla normativa vigente.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/20.

« Lanzinger, Mattioli, Soave, Arnaboldi, Gelli, Tamino ».

La VII Commissione, considerato che nell'ordinamento universitario sono presenti scuole e istituti che non rientrano tra quelli previsti dalla legge sugli ordinamenti didattici,

impegna il Governo

ad invitare le università e gli istituti di istruzione superiore, i cui statuti prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero, scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, a valutare, con atto ricognitivo da comunicare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la conferma o meno delle disposizioni dei predetti statuti.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/21.

« Ferrari Bruno, Casati ».

La VII Commissione, premesso che l'articolazione degli studi e l'arricchimento dell'offerta formativa dopo il diploma di maturità sono richiesti dall'esigenza di soddisfare in termini più efficaci i bisogni del mondo produttivo e quella non meno importante di un abbassamento del livello di abbandoni degli studi superiori;

premessi che tale articolazione degli studi *post-diploma* è già operante in tutti i paesi della Comunità europea e che l'istituzione del diploma di 1° livello universitario potrà contribuire in misura rilevante alla soluzione di tale problema, ma non completamente, in particolare non potrà soddisfare le esigenze più spe-

cifiche di formazione professionale *post-diploma*;

i sottoscritti, raccogliendo anche l'auspicio più volte espresso dalla Commissione durante l'esame del provvedimento in votazione,

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge per l'istituzione dei corsi *post-secondari* e, comunque, a favorire tutte le iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo indicato in premessa.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/22

« Casati, Buonocore, Savino ».

La VII Commissione,

accogliendo l'invito del Governo a rinviare a sede di merito la trattazione dei problemi sollevati in ordine allo stato giuridico e alle attribuzioni e poteri conferiti ai professori di seconda fascia, ricercatori, assistenti di ruolo, tecnici laureati *ex* articolo 50 della legge n. 382,

impegna il Governo

ad affrontare nel corso di una prossima apposita seduta di Commissione tutte le questioni sollevate in materia, in occasione della discussione sugli ordinamenti didattici, in funzione di una idonea iniziativa del Governo da assumere entro due mesi per affrontare e compiutamente risolvere la complessa tematica.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/23.

« Poli Bortone, Rallo ».

Avverte che l'ordine del giorno Amodeo è stato parzialmente modificato rispetto al testo già pubblicato nella precedente seduta.

Il sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica Giuliano ZOSO accoglie gli ordini del giorno De Julio 0/80-581-1484-1781-3507/VII/1, Savino 0/80-581-1484-1781-3507/VII/6, Rallo 0/80-581-1484-1781-3507/VII/12, Viti 0/80-581-1484-1781-3507/VII/13, Ta-

mino 0/80-581-1484-1781-3507/VII/18, Scaglia 0/80-581-1484-1781-3507/VII/19, Lanzinger 0/80-581-1484-1781-3507/VII/20, Ferrari Bruno 0/80-581-1484-1781-3507/VII/21, Casati 0/80-581-1484-1781-3507/VII/22 e Poli Bortone 0/80-581-1484-1781-3507/VII/23, mentre accoglie come raccomandazione gli altri ordini del giorno.

Il deputato Carmine MENSORIO raccomanda che il Governo si faccia carico dell'esigenza urgente di riordino degli ISEF, secondo quanto previsto nell'ordine del giorno Casati di cui è cofirmatario e, pur non insistendo per la votazione, auspica che l'Esecutivo si impegni fattivamente a risolvere quanto prima tale problema.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che anche i presentatori degli altri ordini del giorno non insistono per la loro votazione.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali sul provvedimento.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che i deputati Arnaboldi, Giovanni Bruni e Poli Bortone hanno chiesto di essere autorizzati a consegnare agli stenografi il testo delle loro dichiarazioni di voto, ai fini della pubblicazione dei loro interventi in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Ritiene di poter senz'altro accogliere tale richiesta, del resto preannunciata nell'Ufficio di Presidenza di ieri.

Il deputato Gianni MATTIOLI, a conclusione del lungo *iter* del testo unificato, annuncia il voto contrario del gruppo verde giacché non sono stati recepiti alcuni miglioramenti qualificanti che il suo gruppo aveva proposto.

Tale testo si presenta infatti insufficiente rispetto agli ambiziosi obiettivi che si era proposto: aggiornare gli ordinamenti universitari italiani a quelli europei e combattere la mortalità universitaria. In realtà, mancano i necessari strumenti di carattere didattico per perseguire tali obiettivi.

Indubbiamente importante è la previsione della figura del diploma intermedio che peraltro, non risulta legata ad una necessaria ispezione del mercato del lavoro che dia conto della reale domanda esistente.

Un approfondimento insufficiente si è svolto altresì per quanto riguarda la figura del docente unico, mentre non può non ribadire le sue critiche all'attuale struttura concorsuale che costituisce uno degli ostacoli principali ad un'effettiva moralizzazione della vita universitaria.

Non può per altro non riconoscere che, grazie anche all'azione del movimento studentesco che ha richiamato l'attenzione sulle carenze esistenti nell'università, alcuni elementi positivi sono stati recepiti nel testo, quali ad esempio il servizio di tutorato, l'eliminazione della titolarità della cattedra e lo sdoppiamento dei corsi. Purtroppo, i motivi di insoddisfazione sopra ricordati sono senz'altro prevalenti: di qui il voto contrario del suo gruppo.

Il deputato Gianni TAMINO esprime il giudizio negativo non soltanto sul provvedimento in esame, ma anche sul complesso dei provvedimenti ad esso legati, che stanno prefigurando una nuova fisionomia dell'università del tutto inadeguata ai bisogni reali, vanificando le attese di partecipazione studentesca ed accentuando lo stato di dipendenza dal mondo industriale.

Se su alcuni punti vi sono stati dei miglioramenti, ciò non altera il giudizio fortemente critico sul disegno complessivo di riassetto dell'Università. Nel testo in esame infatti permangono alcune forti ambiguità: sul ruolo reale del diploma universitario, sulle scuole di specializzazione per gli insegnanti delle scuole superiori, sulla composizione del CUN ed infine sul ruolo dei ricercatori, che risulta tuttora indefinito, con la prospettiva di aggravare le divisioni all'interno del corpo docente.

Il deputato Sergio SOAVE ripercorre il lungo *iter* di un provvedimento che, gra-

zie alle proteste del movimento studentesco, ha avuto un impulso decisivo per la sua conclusione. L'aggiornamento dell'università è senza dubbio necessario come da tempo il gruppo comunista ha sottolineato, dovendo per altro registrare la colpevole trascuratezza del Governo su questa realtà negli ultimi anni.

Il provvedimento in esame, per merito anche del positivo apporto del suo gruppo, presenta, pur tra molte contraddizioni, un certo impulso riformatore, come è testimoniato dai miglioramenti rispetto al testo originario su vari punti, come ad esempio le scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria, il ruolo del CUN, il rapporto tra il diploma universitario e scuole dirette a fini speciali, il servizio di tutorato, i compiti dei ricercatori e lo sdoppiamento dei corsi. In questi miglioramenti vi è la ragione della relativa soddisfazione del suo gruppo.

Permangono peraltro limiti ed ambiguità che non permettono una piena adesione al testo, quale ad esempio la definizione delle funzioni del CUN, od anche gli impegni generici assunti dal Governo accogliendo gli ordini del giorno.

Per tutti questi motivi annuncia l'astensione dei deputati del gruppo comunista.

Il deputato Sergio DE JULIO annuncia l'astensione del gruppo della sinistra indipendente in quanto il testo in esame, pur avendo recepito alcuni miglioramenti grazie anche all'apporto del suo gruppo, presenta tuttavia un insieme di luci ed ombre.

Tra gli aspetti negativi, sottolinea l'ambiguità del testo che lascia prevalere la non serialità tra diploma universitario e di laurea, la mancata ricomposizione dei corsi di laurea, l'insoddisfacente riforma del CUN che avrebbe dovuto trovare posto in un altro provvedimento legislativo, la mancata attenzione alla questione dei tecnici laureati, la soluzione non soddisfacente in materia di titolarità degli insegnamenti, ed infine la mancata

previsione di opportuni finanziamenti per l'attuazione della riforma.

Tra gli aspetti positivi non può non ricordare l'istituzione del diploma universitario, dei corsi di laurea per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, il servizio di tutorato, l'abolizione delle scuole dirette a fini speciali, la ricomposizione degli insegnamenti ed infine il riconoscimento della funzione docente dei ricercatori.

Il deputato Nicola SAVINO annuncia il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento che rappresenta uno dei tasselli fondamentali del processo di rifondazione dell'università italiana, condotto a termine grazie anche all'iniziativa del ministro socialista ed all'impegno del Presidente della Commissione Cultura, anch'esso socialista.

Nel provvedimento è stato finalmente riconosciuto un ruolo importante agli studenti, cui sono state affidate attività formative autogestite nel settore della cultura, sport e tempo libero, ed a cui è stata riconosciuta una significativa presenza nel CUN.

Ricorda che il Governo ha accettato tutti gli ordini del giorno presentati dai deputati del gruppo socialista con riferimento a temi di importanza fondamentale quali il riordino delle aree disciplinari relative alle scienze sociali, sanità, musica, belle arti ed attività fisico-motorie, la riforma del sistema concorsuale, l'istituzione di un organo di rappresentanza degli studenti elettivo su base nazionale, la ridefinizione dello stato giuridico dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, ed il riconoscimento della sostanziale equità fra le componenti universitarie, fatta salva la riserva del rettorato ai professori ordinari. Su queste linee, il gruppo socialista continuerà ad impegnarsi per completare il processo di riforma dell'università.

Il deputato Francesco CASATI sottolinea l'importanza di un provvedimento che è volto ad aggiornare la struttura dell'università italiana per adeguarla alle

esigenze di una società in movimento e dinamica. Si tratta del primo passo di un « pacchetto » di iniziative legislative tese a riformare l'assetto dell'intera università e si augura pertanto che anche sugli altri provvedimenti vi possa essere un *iter* celere.

Ricorda che gli obiettivi principali della riforma che si sta approvando sono rappresentati dalla volontà di arricchire l'offerta formativa dell'università e di aggredire il fenomeno, assai grave, della « mortalità » universitaria. In questa prospettiva, la futura legge ha apprestato alcune innovazioni significative: l'istituzione del diploma universitario di primo livello, l'abolizione delle scuole dirette a fini speciali — che richiede però l'impegno del Parlamento nel definire presto norme per i corsi post-secondari —, l'istituzione del servizio di tutorato, lo sdoppiamento dei corsi in presenza di un affollamento eccessivo di studenti ed infine l'introduzione di norme apposite per la formazione universitaria dei docenti delle scuole materne, elementari e secondarie.

In conclusione, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo democristiano, ricorda l'importante contributo offerto dal suo gruppo per la conclusione del provvedimento.

Il Presidente Mauro SEPPIA ringrazia il relatore Tesini per l'impegno e la pazienza con cui ha svolto il suo incarico ed i gruppi per la disponibilità dimostrata, pur in un serrato confronto di posizioni, per concludere un provvedimento così atteso dall'università.

Chiede quindi, ai sensi dell'articolo 90, secondo comma, del regolamento, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo approvato.

La Commissione consente.

La Commissione approva quindi con votazione nominale il provvedimento nel suo complesso.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che il programma e il calendario dei lavori della Commissione dopo la pausa per le elezioni del 6 maggio, verranno definiti dall'Ufficio di Presidenza, la cui riunione è già prevista per martedì 8 maggio, alle 15,30.

*La seduta termina alle 15,55.*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

*Giovedì 19 aprile 1990, ore 8,45. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco Nucara.*

**Svolgimento dell'interrogazione Pacetti e Angeloni n. 5-02136 (Lavori in atto relativi al piano di ricostruzione di Ancona affidati al concessionario Adriatica Costruzioni).**

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Francesco Nucara, sottolinea che il 7° lotto del piano di ricostruzione della città di Ancona è stato affidato in concessione alla Soc. Adriatica Costruzioni di Ancona con decreto ministeriale n. 5817 del 25 novembre 1977. Il comune di Ancona con deliberazioni n. 90 del 15 gennaio 1980 e n. 1199 del 23 luglio 1980 commissionava in via autonoma al richiamato ente concessionario la redazione di un progetto esecutivo relativo al prolungamento dell'Asse Nord-Sud, in corso di esecuzione con il 7° lotto, dal lato Nord sino alla Via Bocconi (Centro urbano) e dal lato sud sino alla SS.16 « Adriatica »

(progetto 15 maggio 1980 integrato in data 26 novembre 1980) e con delibera n. 468 del 17 marzo 1981 ha approvato lo stesso.

Successivamente l'articolo 13-*novies decies* della legge n. 363 in data 24 luglio 1984 per il definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, rinascita e sviluppo del comune di Ancona ha tra l'altro disposto: « i progetti che hanno riportato il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, o che siano stati o saranno approvati dalla sola Amministrazione comunale interessata, non sono soggetti ad alcun ulteriore parere, sia tecnico che amministrativo ». L'Amministrazione, pertanto, con decreto ministeriale n. 291 del 6 marzo 1985 ha approvato detto progetto con i prezzi aggiornati al 31 dicembre 1984 così come commissionato dal comune, affidandolo in concessione alla stessa Soc. Adriatica Costruzioni. Prima dell'emissione del suddetto decreto n. 291 è stato incaricato il Servizio Operativo della provincia di Ancona di questa Amministrazione per l'aggiornamento dei prezzi unitari del progetto di cui trattasi. Al riguardo detto

ufficio, con propria relazione, ha fatto il confronto tra i coefficienti di aggiornamento ricavati dall'aggiornamento delle analisi di progetto (3,3075 per cento), dai prezzi ANAS aggiornati (3,5189 per cento) e dai prezzi aggiornati con i procedimenti della revisione dei prezzi (3,305). Pertanto, ha concluso che era più conveniente, per l'Amministrazione individuare in quest'ultimo il coefficiente moltiplicatore per l'aggiornamento generale dei prezzi.

Altresì ha aggiunto che: « l'adozione di un unico coefficiente può determinare qualche anomalia per eccesso o difetto se i prezzi vengono esaminati singolarmente; ogni eccezione risulta però superata se gli stessi vengono esaminati nel loro contesto generale e per il loro peso effettivo nell'economia globale del lavoro ». In sede di approvazione del progetto con il richiamato decreto ministeriale n. 291 l'aggiornamento dei prezzi è stato effettuato quindi con il coefficiente 3,305, ed è stata applicata dopo tale aggiornamento la riduzione del 5 per cento ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Rileva che dall'esame dei dati esposti nella interrogazione risulta quanto segue:

1) i prezzi ANAS sono riferiti al gennaio 1984 e per riportarli al dicembre 1984, vanno aumentati del 7,01 per cento, così come riferito dal Nucleo Operativo;

2) i prezzi del progetto vengono riferiti al dicembre 1984 e vanno ridotti del richiamato 5 per cento;

3) dall'esame degli atti contabili si evince che la maggior parte delle categorie di lavori riportate nell'interrogazione non influiscono in modo determinante come quantità sull'economia generale del lavoro.

Infatti, dall'esame dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 1990, pari a circa il 50 per cento dell'intero importo, otto sui sedici prezzi riportati nella interrogazione non risultano applicati, in quanto si tratta di costi ele-

mentari e laddove tali materiali concorrono a formare il prezzo unitario tale prezzo risulta corrispondente a quello del mercato locale. Per quanto riguarda infine le richieste circa gli ulteriori provvedimenti necessari al completamento delle opere in corso, occorre rilevare che lo stanziamento autorizzato con la ripetuta legge speciale (lire 180 miliardi), risulta minore dell'ammontare del progetto esecutivo già esaminato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici con gli effetti vincolanti attribuiti al parere dalla legge speciale, e che il comune di Ancona ha deliberato, affidato ed ordinato l'esecuzione di nuovi e maggiori lavori in attuazione della previsione del piano urbanistico originario e di successive varianti. Al riguardo di queste ultime deve immediatamente chiarirsi che il sindacato di legittimità e di merito è sottratto alle competenze dell'Amministrazione statale e stante l'ampia finalità assegnata allo strumento urbanistico in questione, i limiti che ad esso si possono attribuire sono di contenuto negativo nel senso che l'unica affermazione possibile è che le sue previsioni attuative non possono esaurire tutte quelle del piano regolatore generale, dalle cui valutazioni previsionali debbono discendere anche la congruità e l'adeguatezza delle dimensioni delle strutture recepite nella strumentazione a valle. Ma come già detto tale controllo di merito e di legittimità è di spettanza di altri organismi. Quindi, anche dopo l'utilizzazione di tutto lo stanziamento autorizzato con la legge speciale, che pure non è servito a completare il finanziamento del progetto già esaminato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 363 del 1984 (e che ammontano a lire 265 miliardi circa) il comune di Ancona ha proseguito a deliberare l'esecuzione di ulteriori lavori aggiuntivi senza tenere conto che le proprie iniziative dovevano rimanere circoscritte all'ambito di operatività che lo stanziamento consentiva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 362.



Di tal che le deliberazioni assunte dal comune di Ancona, se appaiono insuscettibili di valutazioni di legittimità e di merito sotto il profilo urbanistico da parte dell'Amministrazione statale, non risultano idonee ad obbligarla al di là delle disponibilità del bilancio dello Stato. Né il capitolo 9417 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la cui dotazione è di circa 52 miliardi, è in grado di finanziare la parte del progetto in corso di esecuzione eccedente i 180 miliardi già previsti dalle leggi n. 363 del 1984 e n. 730 del 1986, che ammonta a circa 85 miliardi di lire.

In relazione alle iniziative da assumere in sede legislativa per il finanziamento dell'opera e delle altre iniziative assunte dal comune di Ancona ricorda che in vista della formazione della legge finanziaria 1990 il Ministero dei lavori pubblici aveva già rappresentato l'esigenza di un massiccio impegno finanziario per risolvere il problema dei piani di ricostruzione, esigenza che dovrà necessariamente riproporsi per la legge finanziaria 1991 ed in questo senso si sta operando, sperando che i dicasteri economici diano questa volta il loro assenso.

Il deputato Massimo PACETTI si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta del Sottosegretario Nucara che lascia irrisolti i numerosi interrogativi riguardanti una lievitazione dei costi nella realizzazione di opere su concessione diretta del Ministero dei lavori pubblici, che non trova alcuna giustificazione ragionevole. Ritiene a questo punto opportuno che si ponga mano ad una revisione del meccanismo che ha portato ad un accrescersi esorbitante di prezzi che erano già alti in partenza. A suo avviso l'errore determinante è stato quello di concedere tempi troppo ampi per la realizzazione di queste opere.

Il deputato Luana ANGELONI si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta del Sottosegretario Nucara. Ritiene che per la città di Ancona si sia innescato un meccanismo perverso, che va assolutamente bloccato, il quale ha permesso una lievitazione incredibile dei prezzi.

*La seduta termina alle 9,20.*

PAGINA BIANCA

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

*Giovedì 19 aprile 1990, ore 8,45. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco Bonferroni.*

### **Discussione delle risoluzioni.**

Viscardi: n. 7-00322, per l'accelerazione della conclusione del progetto di ridisegno del settore dell'elettronica civile di cui alla delibera del CIPI del 27 ottobre 1989;

Strada ed altri: n. 7-00323, per l'accelerazione della definizione delle decisioni relative al settore dell'elettronica civile di cui alla delibera del CIPI del 27 ottobre 1989.

*(Seguito della discussione e approvazione in un testo riformulato).*

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno per le quali ha deliberato di procedere all'esame congiunto.

Il Presidente Michele VISCARDI, richiamata la discussione svoltasi nella precedente seduta del 1° marzo 1990, avverte che i presentatori hanno presentato la seguente nuova risoluzione che costituisce una riformulazione delle due risoluzioni all'ordine del giorno:

La X Commissione, considerato il perdurare della situazione di difficoltà delle imprese del settore dell'elettronica di consumo partecipate dalla finanziaria pubblica REL., istituita dalla legge n. 63 del 1982;

considerata l'esigenza di assicurare competitività e continuità produttiva a dette imprese impegnate in un processo di ristrutturazione volto a razionalizzare le strutture esistenti per raggiungere attraverso opportune sinergie un assetto adeguato al contesto internazionale e in particolare europeo nel quale sono chiamate ad operare;

ritenuto che l'evoluzione positiva del mercato del credito abbia, in conseguenza del contenimento del processo inflattivo, fortemente eroso e in alcuni casi totalmente annullato la convenienza delle con-

dizioni dei finanziamenti a suo tempo erogati dalla R.EL. alle imprese del settore elettronica di consumo;

impegna il Governo:

ad accelerare la conclusione del processo di ridisegno del settore di cui alla delibera del CIPI del 27 ottobre 1989 prevedendo l'utilizzo allo scopo delle risorse finanziarie assegnate, attraverso apposito Fondo, alla R.EL. dalla legge n. 63 del 1982, ivi incluse le sopravvenienze attive della gestione finanziaria, ma con esclusione delle somme derivanti sia da restituzioni di quote di capitale riscattate dai *partners* privati, sia da rate di ammortamento dei finanziamenti, somme che a norma della legge n. 63 del 1982 debbono essere restituite allo Stato;

ad impartire le opportune istruzioni alla R.EL. perché siano rinegoziati scadenze e tassi sia dei finanziamenti già erogati sia di quelli ancora da erogare per le limitate disponibilità residue, allo scopo di ristabilire l'originario obiettivo di agevolazione e di assicurare l'adozione per tutte le imprese operanti nel sistema R.EL. di criteri generali comuni;

ad autorizzare la REL a rinegoziare l'entità e le modalità di rientro dei propri

crediti nei confronti di aziende partecipate, al fine di facilitare l'accoglimento di istanze di concordato preventivo nelle situazioni di crisi;

a definire modalità e tempi per la cessione delle partecipazioni possedute procedendo in tempi certi alla liquidazione della REL col passaggio alla GEPI del proprio personale;

a precisare le misure che intende assumere per far fronte agli esuberi occupazionali rinvenienti dalle aziende partecipate dalla REL.

(7-00343) « Viscardi, Strada, Breda, Bianchini ».

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Franco BONFERRONI, dichiara la disponibilità del Governo per il perseguimento degli obiettivi stabiliti nella risoluzione 7-00343.

Dopo che i presentatori hanno ritirato le risoluzioni 7-00322 e 7-00323, il Presidente Michele VISCARDI, nessuno chiedendo di parlare, pone in votazione la risoluzione Viscardi ed altri n. 7-00343, che risulta approvata.

*La seduta termina alle 9,5.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

*Giovedì 19 aprile 1990, ore 14,40. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI, indi del Vicepresidente Giancarlo BINELLI.*

#### **Programma dei lavori della Commissione per il periodo 19 aprile-20 luglio 1990.**

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi ieri pomeriggio con l'intervento del rappresentante del Governo, ha raggiunto accordo unanime sul seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo 19 aprile - 20 luglio 1990:

- documento di programmazione economico-finanziaria;
- disegno di legge di assestamento del bilancio 1990 e rendiconto 1989;
- risoluzioni e interrogazioni;
- proposte di legge recanti: Protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria (61 e abb.);
- progetti di legge recanti nuove norme in materia di produzione, commer-

cializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci (1090 e abb.);

- proposte di legge recanti norme per l'agricoltura biologica (1093 e abb.);

- progetto di legge recante: Obbligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni neonato (4277);

- progetti di legge recanti norme-quadro per il settore della bonifica (2318 e abb.);

- progetto di legge recante tutela del patrimonio ippico (4009);

- progetto di legge recante adeguamento contributo al centro Manlio Rossi Doria (3847);

- progetto di legge recante-manto arboreo (2863);

- progetti di legge recanti norme in materia di D.O.C. agroalimentari (2969 e abb.);

- progetto di legge recante norme quadro sui funghi epigei (720);

- progetti di legge recanti norme in materia di zoo (427 e abb.);

- progetti di legge recanti norme sull'albo professionale degli agrotecnici (3036 e abb.);

progetto di legge recante norme in materia d'albo dei biotecnologi alimentari (2330);

progetto di legge recante norme sull'olio d'oliva (2503);

progetto di legge recante disciplina della panificazione (659);

progetto di legge recante norme sulla professione di perito agrario (92);

progetti di legge recanti norme sulla proprietà contadina (91 e abb.);

progetto di legge recante norme in materia di strutto (*approvato dal Senato - sede legislativa*) (2767);

progetti di legge recanti disposizioni in materia di usi civici (817 e abb.);

progetti di legge in sede consultiva.

Avverte la Commissione che alla ripresa dei lavori dopo la prevista sospensione per le elezioni amministrative convocherà l'Ufficio di Presidenza per la predisposizione del calendario dei lavori.

Il deputato Gianni TAMINO chiede che nella predisposizione del prossimo calendario venga tenuta presente l'esigenza di garantire equilibrio tra i lavori della Commissione e quelli dell'Assemblea.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI assicura che terrà conto di questa esigenza.

(La seduta, sospesa alle 14,45, è ripresa alle 15).

#### IN SEDE REFERENTE

##### Proposte di legge:

**FIANDROTTI ed altri:** Norme penali per reprimere il bracconaggio (61).

(Parere della I e della VII Commissione, nonché della II Commissione, *ex* articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

**FIANDROTTI ed altri:** Norme penali per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626).

(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

**LODIGIANI:** Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745).

(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

**GROSSO e PROCACCI:** Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832).

(Parere della I, della III, della V e della VIII Commissione).

**MARTINAZZOLI ed altri:** Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VIII Commissione).

**MARTELLI ed altri:** Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico (3669).

(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione).

**MINUCCI ed altri:** Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, e della XI Commissione).

**DIGLIO ed altri:** Norme per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874).

(Parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X e della XI Commissione).

**ANIASI ed altri:** Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

**SCOTTI VINCENZO ed altri:** Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE:** Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

**BASSANINI e TESTA ENRICO:** Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (urgenza) (4467).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XI Commissione).

**BERSELLI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577).**

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento alla sede legislativa).*

Il relatore Mario CAMPAGNOLI osserva che, nel corso degli interventi svolti nel corso dell'esame preliminare del testo unificato, sono emerse alcune proposte che ha ritenuto di poter accogliere rivedendo alcune parti del testo la cui emendabilità, già nella seduta del 4 aprile scorso, aveva avuto occasione di sottolineare.

Chiede pertanto che la seduta venga sospesa per consentire al Comitato ristretto di riunirsi brevemente e definire un nuovo testo che potrà costituire base per il proseguimento dell'esame.

Il Presidente Giancarlo BINELLI ritiene di poter accogliere la proposta del relatore. Sospende pertanto la seduta fino alle 15,30.

*(La seduta, sospesa alle 15,05 è ripresa alle 15,35).*

Il relatore Mario CAMPAGNOLI dà conto del seguente nuovo testo unificato definito dal Comitato ristretto da adottare come base per il seguito dell'esame, del quale propone di richiedere il trasferimento alla sede legislativa:

**NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO**

**ART. 1.**

*(Fauna selvatica).*

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della Comunità nazionale ed internazionale.

2. Le regioni provvedono alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alla normativa comunitaria.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

4. Le direttive 79/409/CEE e 85/411/CEE, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge.

4-bis. Le regioni, in attuazione delle direttive CEE 79/409 e 85/401 provvedono a istituire - lungo le rotte di migrazione dell'avifauna - zone di protezione, con il mantenimento e la sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 85/401 CEE. In caso di inerzia della regione per un anno provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, e il ministro dell'ambiente.

4-ter. Le regioni trasmettono annualmente ai due ministri una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma precedente, e dei loro effetti rilevabili.

5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il ministro dell'ambiente verifica, con la collaborazione delle regioni e sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all'articolo 5, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali in materia, agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

**ART. 2.**

*(Oggetto della tutela).*

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i

mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*canis lupus*), sciacallo dorato (*canis aureus*), orso (*ursus arctos*), martora (*martes martes*), puzzola (*mustela putorius*), lontra (*lutra lutra*), gatto selvatico (*felis sylvestris*), lince (*lynx lynx*), foca monaca (*monachus monachus*), camoscio d'Abruzzo (*rupicapra pyrenaica*), capra di Montecristo (*capra aegagrus*);

b) uccelli: marangone dal ciuffo (*phalacrocorax aristotelis*), pellicano (*pelecanus onocrotalus*), tarabuso (*botaurus stellaris*), mignattaio (*plegadis falcinellus*), cicogna bianca (*ciconia ciconia*), cicogna nera (*ciconia nigra*), spatola (*platalea leucorodia*), fenicottero (*phoenicopterus ruber*), cigno reale (*cygnus olor*), cigno selvatico (*cygnus cygnus*), volpoca (*tadorna tadorna*), fistione turco (*netta rufina*), gobbo rugginoso (*oxyura leucocephala*), nibbio reale (*milvus milvus*), aquila di mare (*haliaetus albicilla*), capovaccaio (*neophron percnopterus*), grifone (*gyps fulvus*), avvoltoio monaco (*aegyptius monachus*), gipeto (*gypaetus barbatus*), biancone (*circaetus gallicus*), astore (*accipiter gentilis*), aquila reale (*aquila chrysaetos*), aquila imperiale (*aquila heliaca*), aquila anatraia maggiore (*aquila clanga*), aquila anatraia minore (*aquila pomarina*), aquila rapace (*aquila rapax*), aquila del bonelli (*hieraaetus fasciatus*), aquila minore (*hieraaetus pennatus*), falco pescatore (*pandion haliaetus*), falco pellegrino (*falco peregrinus*), lanario (*falco biarmicus*), sacro (*falco cherrug*), falco della regina (*falco eleonorae*), gru (*grus grus*), gallina prataiola (*tetrax tetrax*), otarda (*otis tarda*), gabbiano corso (*larus audouinii*), gabbiano roseo (*larus genzi*), gabbiano corallino (*larus melanocephalus*), sterna zampagnere (*gelocheilon nilotica*), sterna maggiore (*sterna caspia*), gufo reale (*bubo bubo*).

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole, nonché agli ibridi di specie domestiche individuate con apposito provvedimento regionale.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministero dei trasporti.

### ART. 3.

#### (Divieto di uccellazione).

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. Le regioni, su conforme parere dell'Istituto nazionale di biologia della fauna selvatica, possono autorizzare gli Istituti scientifici delle università, del CNR e altri dalle medesime istituiti, ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto istituto.

4. Le regioni dettano norme per regolamentare la detenzione e l'allevamento di uccelli appartenenti alle specie oggetto di caccia a fini di richiamo.

5. L'autorizzazione per l'esercizio venatorio da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere concessa nominalmente solo a coloro che ne abbiano fruito nelle annate venatorie precedenti alla entrata in vigore della presente legge. Non vengono concesse nuove autorizzazioni.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

7. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tas-



sidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei, riservando all'uso privato solo spoglie di specie cacciabili.

## ART. 4.

(Istituto nazionale per la fauna selvatica).

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799, come modificata dalla legge 27.12.1977, n. 968, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato e le Regioni.

2. L'I.N.F.S., con sede centrale in Ozano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di intesa con il Ministro dell'ambiente, nonché di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'I.N.F.S. l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'I.N.F.S. ha il compito di censire il patrimonio ambientale dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti ai fini della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei paesi della Comunità Economica Europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti tanto dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'I.N.F.S. sono istituiti una scuola di specializzazione *postuniversitaria* sulla biologia e la conservazione della faunaselvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge una commissione composta da due rappresentanti del ministro dell'agricoltura, da un rappresentante del ministro dell'ambiente e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al ministro dell'agricoltura e delle foreste, che li approva con proprio decreto.

5. L'I.N.F.S. è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

## ART. 5.

(Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale).

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (C.T.F.V.N.) composto da tre rappresentanti nominati dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione Province Italiane, dal direttore dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un

rappresentante dell'Unione Zoologica Italiana, da un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, da un rappresentante del Consiglio Internazionale della caccia e della salvaguardia internazionale della caccia, da un rappresentante dell'ENPA, da un rappresentante del CAI.

2. Il C.T.F.V.N. è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni ed è presieduto dal ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Il Comitato ha compiti di proposta, studio e ricerca, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per l'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna selvatica e di esercizio della caccia.

4. Il C.T.F.V.N. viene rinnovato ogni cinque anni.

#### ART. 6.

*(Funzioni amministrative).*

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comuni, singoli o associati.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

3. Nel rispetto dei principi della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono emanare norme particolari, purché non in contrasto con la convenzione di Berna, al fine di proteggere la fauna locale e regolamentare la caccia tenendo presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

#### ART. 7.

*(Piani faunistico-venatori).*

1. Tutto il territorio agro-forestale nazionale è soggetto a pianificazione fauni-

stico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione dei patrimoni genetici, e, per quanto attiene alle altre specie, al ripristino della densità naturale ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e il contenimento del prelievo venatorio.

1-bis. Strumento fondamentale della pianificazione di cui al comma precedente è la destinazione differenziata del territorio.

2. Il territorio agro-forestale di ogni regione è destinato per almeno il 25 per cento a protezione assoluta della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio regionale delle Alpi che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione assoluta nella percentuale minima del 15 per cento.

3. Il territorio agro-forestale regionale può essere destinato nella percentuale massima del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

4. Sul rimanente territorio agro-forestale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 10.

5. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-forestale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori.

6. I piani faunistico-venatori di cui al comma precedente comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, ove è vietato l'esercizio della caccia ed è consentito il prelievo per fini propri dell'impresa agricola;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare dei cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di selvaggina di allevamento, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e/o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b).

7. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

8. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 8<sup>ter</sup>, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8-bis. In caso di inerzia delle regioni per un anno, intervengono d'intesa, con poteri di controllo sostitutivo, il ministro dell'agricoltura e delle foreste e il ministro dell'ambiente, delimitando la superficie agroforestale da destinare a protezione assoluta, secondo le direttive CEE 79/409 e 85/401.

8-ter. Entro quattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge l'INFS tra-

smette al ministro dell'agricoltura e delle foreste e al ministro dell'ambiente, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria; i ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni i criteri di pianificazione, con le proprie osservazioni; tale attività viene aggiornata quando necessario, e almeno annualmente.

9. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

10. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nelle lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata nelle forme consuete.

11. Qualora sia presentata nei successivi 60 giorni opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

12. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

13. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

14. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta, in ogni caso, precluso l'esercizio della caccia, salvo diversa destinazione di esse nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria della regione.

#### ART. 8.

##### (Esercizio della caccia).

1. Si intende per esercizio della caccia l'abbattimento di fauna selvatica e il suc-

cessivo impossessamento praticato come attività di tempo libero, non professionale e non remunerato.

2. L'esercizio della caccia può avvenire esclusivamente o nella zona faunistica delle Alpi o mediante appostamento fisso con richiami vivi o nel rimanente territorio utile alla caccia programmata.

3. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

4. Non costituisce esercizio di caccia il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui alla lettera *d*) dell'articolo 7.

5. La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dell'uso delle armi o degli arnesi utili alla caccia, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, di lire cento milioni per morte o invalidità permanente e di lire quarantamila giornaliere per invalidità temporanea.

6. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

7. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

8. La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia autorizza il titolare ad esercitare l'attività venatoria su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

9. Le regioni sono autorizzate al rilascio di apposito tesserino regionale che abilita alla caccia nel loro territorio, nel quale sono contenute le specifiche norme inerenti il calendario regionale ed è indi-

cato l'ambito territoriale di caccia assegnato al cacciatore a norma dell'articolo 10.

#### ART. 9.

*(Mezzi di caccia).*

1. La caccia è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, o con armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40..

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata con calibro non inferiore a mm. 5,6.

3. Nella zona faunistica della Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

4. Sono vietata tutte le armi ad aria o a gas compressi.

5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, i cani e gli utensili da punta e di taglio atti alle esigenze venatorie.

#### ART. 10.

*(Caccia programmata).*

1. Le regioni emanano norme in base alle quali le province, d'intesa con i comuni, ripartiscono il territorio agroforestale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da limiti naturali.

1-bis. I cacciatori italiani anche residenti all'estero, e icacciatori stranieri residenti in Italia, presentano domanda di concessione di caccia a una sola regione, esprimendo scelte preferenziali primarie e subordinate fra gli ATC, nel numero fissato dalla regione stessa. Eventuali accordi fra regioni limitrofe possono consentire al cacciatore di fare le proprie scelte fra gli ATC di due regioni.

1-ter. Ai fini di un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio ogni regione ripartisce fra gli ATC il numero dei cacciatori che le hanno presentato domanda di concessione di caccia. Il riparto viene stabilito con criterio di proporzionalità fra il numero dei cacciatori e la popolazione faunistica ottimale.

1-quater. L'assegnazione al cacciatore dell'ambito territoriale di caccia viene fatta secondo la preferenza primaria espressa.

1-quinquies. Se un ATC riceve scelte preferenziali in numero superiore a quello dei cacciatori ammissibili, l'assegnazione segue il criterio della minima distanza della residenza anagrafica e, in subordine, quello della precedenza cronologica nella presentazione della domanda; del cacciatore che, con tale prassi, non trovi accoglimento della propria scelta primaria, si prendono in esame, e si accolgono con il medesimo criterio, le scelte subordinate.

1-sexies. Se un ATC riceve un numero di scelte preferenziali inferiore al numero dei cacciatori ammissibili esso viene offerto ai cacciatori dei quali non sono state accolte le scelte di prima indicazione, affinché procedano a una seconda o a una terza indicazione, sino a quando ogni richiedente abbia ricevuto l'assegnazione di un ATC.

1-septies. L'assegnazione dell'ATC a un cacciatore che la accetti ha validità minima di tre anni. Il cacciatore che vi rinuncia senza averne fruito acquista titolo preferenziale per le assegnazioni dell'anno successivo, secondo criteri stabiliti della regione. Il cacciatore che rinuncia all'assegnazione dopo averne fruito per almeno una stagione venatoria non vedrà accolta una successiva richiesta di concessione regionale prima che sia trascorsa un'altra stagione venatoria. Il cacciatore che rinunci all'assegnazione o che non sia più in condizione di fruirne, viene sostituito dal primo che, in base ai criteri di cui al comma 1quinquies, sia stato escluso.

1-octies. Anche ai fini di un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale il ministro dell'agricoltura e delle foreste e il ministro dell'ambiente promuovono, d'intesa, accordi interregionali di ospitalità venatoria.

1-nonies. La concessione regionale per la caccia alla fauna stanziale è unica.

1-decies. Per la sola caccia alla fauna migratoria le regioni, sentiti gli ambiti territoriali, stabiliscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

2. Le regioni stabiliscono con legge l'istituzione, la composizione e i compiti dell'organismo preposto alla gestione programmata della caccia, nonché le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome sono fatte salve, indipendentemente dalla loro estensione, le suddivisioni del territorio agro-forestale in ambiti subprovinciali già esistenti nella zona faunistica delle Alpi.

4. Nell'organismo per la gestione programmata della caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni ambientaliste presenti nel consiglio nazionale dell'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

5. L'organismo per la gestione programmata della caccia provvede all'attri-

buzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del reg. CEE n. 1094/88 e successive modificazioni; il mantenimento e il ripristino di zone umide;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

6. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del programma faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

7. L'organismo per la gestione programmata della caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio della caccia nonché alla erogazione di compensi ai fini della prevenzione dei danni medesimi, ove concordati.

#### ART. 11.

*(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia).*

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale, ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto ai proprietari e/o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agro-

nomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale.

3. Il proprietario e/o conduttore di un fondo incluso nel piano faunistico-venatorio regionale che intenda vietare sullo stesso l'esercizio della caccia, deve inoltrare alla competente autorità regionale richiesta motivata, che si intende accolta se non è respinta motivamente entro 60 giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 7, oppure quando la caccia sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di particolari produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero quando sia motivo di danno o disturbo ad attività di rilevante interesse economico o sociale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario e/o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata dalla caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio della caccia è, comunque, vietato in forma vagante, sui terreni in attualità di coltivazione, alla cui individuazione provvedono le regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di colture specializzate o intensive a partire dal loro impianto.

8. Le regioni regolamentano l'esercizio della caccia nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabili-

scono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

9. I primi due commi dell'articolo 842 del codice civile sono abrogati.

ART. 12.

(Aziende faunistico-venatorie e aziende agro-venatorie).

1. Le regioni su richieste degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio-agro-forestale possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie soggette a tassa di concessione su terreni di rilevante interesse naturalistico e faunistico con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna selvatica europea ed alla fauna acquatica, in specie nelle zone umide e vallive purché presentino strutture ed ambiente adeguati; dette concessioni possono essere rilasciate anche su altri territori purché sugli stessi siano programmate operazioni di miglioramento ambientale tali da renderli di interesse naturalistico e faunistico;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agro-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione, nelle quali è consentito l'abbattimento di fauna selvatica allevata in cattività per tutta la stagione venatoria.

2. Le aziende agro-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere con il territorio di più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 e successive modificazioni.

3. Le aziende agro-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento.

4. Le regioni possono trasformare, a richiesta del concessionario, aziende faunistico-venatorie nelle quali siano venute meno le caratteristiche fisico-vegetazionali del territorio con riferimento agli *habitat* delle specie considerate, in aziende agro-venatorie.

ART. 13.

(Allevamenti).

1. Le regioni possono autorizzare e regolamentare l'allevamento di specie di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale, e di specie oggetto di caccia a scopo alimentare.

2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

ART. 14.

(Specie cacciabili e periodi caccia).

1. Ai fini dell'esercizio della caccia è ammesso abbattere esemplari di avifauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

quaglia;  
tortora;  
merlo;  
germano reale;  
folaga;  
gallinella d'acqua;  
passero;  
passera mattugia;  
passera oltremontana;  
storno;  
porciglione;  
alzavola;  
canapiglia;  
fischione;  
codone;  
marzaiola;  
mestolone;  
moriglione;  
moretta;  
beccaccino;

colombaccio;  
frullino;  
chiurlo;  
pettegola;  
piviere;  
combattente;  
pernice bianca;  
fagiano di monte;  
gallo cedrone;  
coturnice;  
pernice sarda;  
pernice rossa;  
starna;  
fagiano;  
colino della virginia;  
beccaccia;  
allodola;  
cesena;  
tordo bottaccio;  
tordo sassello;  
taccola;  
corvo;  
cornacchia nera;  
pavoncella;  
pittima reale;  
cornacchia grigia;  
ghiandaia;  
gazza.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dalla sottoscrizione di nuove convenzioni internazionali.

3. Ai fini dell'esercizio della caccia è, altresì, ammesso abbattere esemplari delle seguenti specie di mammiferi:

camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*);  
capriolo (*capreolus capreolus*);  
cervo (*cervus elaphus*);  
coniglio selvatico (*oryctolagus cuniculus*);  
cinghiale (*sus scrofa*);  
daino (*dama dama*);  
lepre comune (*lepus europaeus*);  
lepre sarda (*lepus capensis*);  
lepre bianca (*lepus timidus*);  
marmotta (*marmota marmota*);  
muflone (*ovis musimon*);

stambecco (*capra ibex*);  
volpe (*vulpes vulpes*).

4. Le regioni predispongono un calendario venatorio annuale, nel rispetto dei precedenti commi, articolato in periodi di caccia attinenti ad ogni singola specie, fermo restando che il lunedì, il mercoledì e il venerdì sono giornate di silenzio venatorio, ad eccezione che per la caccia di selezione in zona faunistica delle Alpi.

5. Il calendario venatorio di cui al comma 4 deve prevedere l'apertura generale della caccia non prima della terza domenica di settembre e la chiusura non oltre il 31 gennaio, con facoltà per le regioni di posticipare la chiusura, limitatamente alle specie acquatiche, sino alla data consentita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ad altri paesi europei e comunque non oltre il 28 febbraio.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

#### ART. 15.

(Controllo della fauna selvatica).

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 14, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali, nonché la sovrintendenza alle Belle arti, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 14 nei casi in cui l'eccesso di una popolazione animale provochi danno rispettivamente alle produzioni agroforestali o all'acquacoltura, oppure al patrimonio storico e artistico. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, sentito il parere dell'INFS. Quando l'INFS verifichi l'ineffica-



cia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.

3. È fatta salva la facoltà di autorizzare, per motivi di selezione biologici e per limitare i danni alle colture agricole-forestali, l'abbattimento degli ungulati.

ART. 15-bis.

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero).

1. L'introduzione di fauna selvatica dall'estero a scopo di immissione sul territorio è vietata.

2. Le regioni, sentito l'INFS, possono concedere deroghe al divieto, autorizzando l'introduzione di specie di fauna selvatica già presenti sul territorio, per motivate esigenze connesse alla conservazione delle singole specie.

ART. 16.

(Divieti).

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nelle riserve naturali integrali e orientate, fatti salvi gli abbattimenti selettivi programmati e controllati per la gestione biologica delle singole specie, nonchè nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che secondo le disposizioni degli organi regionali non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; nei centri di produzione di fauna selvatica;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e nel raggio di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata la caccia ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei giorni e negli orari non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone ed utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

i) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

l) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni;

m) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 3, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione di fauna selva-

tica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla competente amministrazione provinciale;

n) usare richiami vivi, fuorché nei casi previsti dall'articolo 3, comma 5;

o) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

p) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

q) usare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

r) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di falchi o civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

s) vendere, detenere per vendere, acquistare mammiferi o uccelli morti appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengono alle seguenti specie:

germano reale (*Anas platyrhynchos*);

pernice rossa (*Alectoris rufa*);

pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*);

starna (*Perdix perdix*);

fagiano (*Phasianus colchicus*);

colombaccio (*Columba palumbus*);

t) cacciare la beccaccia da appostamento;

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

v) cacciare lungo le rotte migratorie a meno di mille metri dalla costa marina;

z) detenere esemplari di fauna selvatica illecitamente catturati; detenere esemplari di fauna selvatica al di fuori delle aziende di cui all'articolo 12, oppure che non siano stati allevati nel rispetto delle norme regionali di cui all'articolo 13.

#### ART. 17.

(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e commissione d'esami).

1. La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il titolare ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia e composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al successivo comma.

3. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e quattro gli esami elencati.

4. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

5. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

6. La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alla legge sulla caccia comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi del successivo articolo 24.

ART. 18.

*(Tasse sulle concessioni governative per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia).*

1. Il numero 26, sottonumero 1, della tariffa ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni, concernente la disciplina sulle tasse delle concessioni governative, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modi di pagamento
26	1) Licenza di porto di fucile, anche per uso di caccia		
	Rilascio o rinnovo:		
	a) con fucile a un colpo	L. 32.050	ordinario
	b) con fucile a due colpi	L. 45.050	ordinario
	c) con fucile a più di due colpi	L. 57.050	ordinario
	Tasse annuali	Le stesse di cui sopra	

2. Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III, e 27, sottonumero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

ART. 19.

*(Tasse di concessione regionale).*

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 17.

2. La suddetta tassa è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo 18. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale e il relativo importo deve essere finalizzato esclusivamente ad interventi collegati a specifiche iniziative previste dalla presente legge.

3. Nel caso di diniego della licenza la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ATC. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. Gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-venatorie sono soggetti a tasse regionali commisurate ad ettaro.

ART. 20.

*(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia).*

1. Presso il ministero del tesoro è istituito un fondo nel quale confluisce il 50 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 18. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di

ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste nel seguente modo:

a) 18 per cento all'Istituto nazionale di biologia della fauna selvatica per i compiti di cui alla presente legge;

b) 50 per cento, ripartito tra le regioni, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti, presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, di valorizzazione del territorio che contemplino, tra l'altro: la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica; coltivazioni programmate per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli; il limitato taglio dei boschi; la tutela dei nidi e dei nuovi nati di selvaggina nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della selvaggina; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali o tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura ed alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite;

c) 30 per cento ripartito per due terzi tra le associazioni venatorie e per un terzo fra le associazioni di protezione ambientale per gli adempimenti di cui all'articolo 10 comma 11;

d) 2 per cento per il funzionamento e i compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale.

#### ART. 21.

*(Fondo di tutela della produzione agricola).*

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica ed in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 19.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato composto da rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, e da altrettanti rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

#### ART. 22.

*(Vigilanza venatoria).*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono alla sostituzione delle guardie volontarie con personale dipendente dagli enti delegati.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Gli agenti venatori svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 6 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

5. La qualifica di agente venatorio o di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame.

6. Agli agenti venatori è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

7. I corsi di preparazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni agricole e venatorie di cui al comma 1, sotto il controllo della regione.

8. Le regioni coordinano l'impiego e l'attività del personale addetto alla vigilanza, ivi compresi quelli delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, e ne regolamentano l'attività e gli strumenti per lo svolgimento del servizio stesso.

9. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1 rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzo delle guardie volontarie.

#### ART. 23.

*(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria).*

1. Nell'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione del porto di fucile anche per uso di caccia, del tessero, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della cacciagione abbattuta.

2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 24, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono, nei casi previsti alle lettere c), d), e), f), e g), h) e i) dell'articolo 24, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi, e al sequestro della fauna selvatica, in tutti i casi previsti dal medesimo articolo 24,

redigendo verbale e rilasciandone copia al contravventore entro 30 giorni.

3. Se fra le cose sequestrate si trovi fauna selvatica, viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la fauna selvatica viva e a vendere quella morta. In quest'ultimo caso, la somma ricavata è tenuta a disposizione della persona cui è contestata la infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazione alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

#### ART. 24.

*(Sistema sanzionatorio).*

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle norme previste per la disciplina delle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) arresto fino ad un anno e ammenda fino a 1.000.000 per chi esercita la caccia nel periodo intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura e tra due ore dopo il tramonto e due ore prima dell'alba. Alla condanna consegue la sospensione della licenza di porto di fucile, anche per uso di caccia, per anni tre; in caso di recidiva, la pena dell'arresto è aumentata di un terzo e l'ammenda a lire 3.000.000, con revoca o esclusione definitiva dalla concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000 e la sospen-

sione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza per un anno per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e regionale, ovvero avendolo effettuato in misura non corrispondente al mezzo di caccia usato; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza per anni due;

d) chi esercita la caccia su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti sussiste divieto, è punito con:

arresto da uno a sei mesi e ammenda fino a lire 5.000.000 e sospensione della licenza fino a cinque anni se trattasi di mammiferi o uccelli particolarmente protetti ai sensi dell'articolo 2; in caso di recidiva, la pena dell'arresto e dell'ammenda è aumentata di un terzo, con revoca definitiva o esclusione della licenza;

arresto sino a sei mesi e ammenda fino a lire 3.000.000 per chi esercita illecitamente la caccia su specie appartenenti alla tipica fauna alpina o ai grandi ungulati europei, con sospensione della licenza di porto di fucile, anche per uso di caccia, per anni tre; in caso di recidiva, le pene sono aumentate di un terzo, con esclusione definitiva della concessione di licenza o revoca della stessa;

sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia sulle altre specie di mammiferi e uccelli nei cui confronti non è consentita; in caso di recidiva, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.000.000 e la revoca o l'esclusione della licenza;

e) a chi esercita la caccia ove vi sia divieto, si applicano le seguenti sanzioni: arresto sino ad un anno e ammenda fino a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, con sospensione della licenza fino a 5 anni; in caso di recidiva, la sanzione è aumentata di un terzo e alla condanna consegue la revoca o l'esclusione definitiva della concessione della licenza;

sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 per chi esercita la caccia nelle zone protette, nei giardini e nei terreni adibiti ad attività sportive, con la sospensione della licenza per anni due; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e la revoca o l'esclusione definitiva della licenza;

sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia in zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione o nelle foreste demaniali; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000 e sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva, sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;

sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia nelle altre zone in cui sussiste il divieto; in caso di recidiva, sanzione da lire 300.000 a lire 2.000.000 e sospensione della licenza fino a due anni; in caso di ulteriore recidiva, sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e la revoca o l'esclusione della licenza;

f) arresto fino a sei mesi e ammenda fino a lire 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti; in caso di recidiva, la pena dell'arresto e dell'ammenda è aumentata di un terzo;

g) arresto fino a sei mesi e ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia con reti o altre forme di uccellazione o si avvale di richiami vivi non autorizzati, di richiami appartenenti a specie non cacciabili o di richiami vivi accecati o mutilati, con revoca della li-

cenza di caccia o esclusione definitiva della concessione; in caso di recidiva, la pena è aumentata sino al doppio;

h) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia fuori dagli orari consentiti o senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000 e sospensione della licenza per un anno. Per ipotesi di caccia nelle giornate di silenzio venatorio, sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 e sospensione della licenza per un anno; in caso di ulteriore recidiva, sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 e revoca della licenza;

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000 per ciascun capo per chi introduce dall'estero fauna selvatica allo scopo di immissione sul territorio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2;

l) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 per chi esercita, senza autorizzazione, la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed agrovvenatorie, e nei centri di produzione; in caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo, con sospensione della licenza sino ad un anno; nel caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa è raddoppiata, con revoca della licenza;

m) sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 150.000 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3;

n) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia sparando da veicoli a motore o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

o) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

p) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 per chi viola le disposizioni dettate dalle regioni ai sensi

dell'articolo 3, comma 4, della presente legge;

q) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge, non espressamente richiamate dal presente articolo;

r) sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per chi, pur essendo munito, non esibisce la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, o la polizza di assicurazione, o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il contravventore esibisca il documento entro cinque giorni;

s) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 per chi eserciti la caccia in un fondo chiuso, ovvero per chi violi le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome in tema di divieto di caccia a protezione delle coltivazioni agricole.

2. Le disposizioni regionali devono prevedere sanzioni per eventuali abusi di proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni.

3. Le disposizioni regionali possono altresì prevedere la sospensione dell'apposito tesserino previsto dall'articolo 8, comma 9, a cura dell'ente delegato di cui all'articolo 6, per particolari infrazioni o violazione alle norme sull'esercizio venatorio, per ambiti protetti o a gestione controllata, o per ipotesi di caccia programmata.

4. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge, ancorché all'azione vietata consegua la cattura e l'appropriazione di fauna selvatica, è esclusa l'applicazione degli articoli 624, 625, 635, 638 e 648 del codice penale. Resta ferma l'applicazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

#### ART. 25.

*(Sospensione, esclusione o revoca della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia).*

1. La esclusione o la revoca della licenza di porto di fucile anche per uso di

caccia è definitiva nei casi previsti rispettivamente dalle lettere *c)* e *e)* dell'articolo 24. Nei casi previsti dalle lettere *d)*, *f)*, *g)* ed *h)* dello stesso articolo, il rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 17, comma 4, è ammesso a far data dal compimento del quinto anno dall'avvenuta revoca.

2. La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, prevista nei casi di illecito amministrativo, è formulata dal presidente della giunta regionale che ne dà comunicazione al questore del luogo di residenza del contravventore affinché provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

3. L'applicazione della pena accessoria della revoca o della sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia nei confronti di colui che non l'ha mai conseguita, comporta l'esclusione definitiva della concessione della licenza medesima, ad eccezione del minore di anni 16 quando non sia più volte incorso in tali violazioni.

4. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa, le armi sequestrate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, sono restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione della estinzione delle sanzioni amministrative.

5. Qualora si dia luogo alla proposta di revoca o di sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, le armi sequestrate di proprietà dei terzi sono restituite solo nel caso in cui sia esclusa ogni responsabilità da parte di costoro.

6. Per la definizione amministrativa delle sanzioni di cui alla presente legge e di quelle previste dalle leggi regionali, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

#### ART. 26.

*(Associazioni venatorie. Riconoscimento ed iscrizioni).*

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

*a)* abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

*b)* abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

*c)* dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro dell'interno, sentito il comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio-decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

5. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

7. Le regioni possono riconoscere, dettandone i relativi requisiti, associazioni venatorie regionali che limitino la propria azione al territorio regionale di appartenenza.



## ART. 27.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabilite dalla presente legge entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della stessa.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine, si adeguano alla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Il deputato Giacomo ROSINI esprime al relatore l'apprezzamento del gruppo della democrazia cristiana per l'ulteriore sforzo teso a recepire le osservazioni emerse nel corso dell'esame preliminare del testo unificato, di cui il Comitato ristretto ha preso atto. Ritiene che la proposta di richiedere la sede legislativa dovrebbe essere condivisa da tutti i gruppi ponendosi fine alle polemiche emerse sulla stampa: a suo avviso è infatti certo che, comunque, il provvedimento verrà definitivamente approvato soltanto dopo lo svolgimento del referendum.

Il deputato Lino Osvaldo FELISSARI ringrazia il relatore per il lavoro svolto nel Comitato ristretto tenendo in grande considerazione le osservazioni formulate dal gruppo comunista al testo unificato del 4 aprile. Ritiene pertanto che il nuovo testo possa essere base di partenza per un successivo lavoro tendente ad ulteriori miglioramenti.

Quanto alle accuse riportate dalla stampa, osserva che negli ultimi giorni qualche forza politica ha agito impedendo alla Commissione di lavorare nella presunzione che si intendesse approvare una legge per evitare il *referendum*. La sua parte politica, che ha sottoscritto la ri-

chiesta di *referendum* non per mero abrogazionismo, ritiene invece che il Parlamento abbia il preciso dovere di discutere le cose nel merito.

Il deputato Annamaria PROCACCI prende atto con piacere della valutazione espressa dal deputato Rosini circa il fatto che la legge *in itinere* non vedrà la luce prima del 3 giugno. Ma allora non si spiega perché si ponga il piede sull'acceleratore richiedendo il trasferimento alla sede legislativa.

Sul merito del nuovo testo, in base a un giudizio meramente epidermico e comunque incompleto, può ritenere positivi i miglioramenti apportati; peraltro permangono ancora diverse perplessità, ad esempio sulla questione dei fondi chiusi.

Dichiara in conclusione la contrarietà del gruppo verde alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Gloria GROSSO ritiene che la maggiore pericolosità di questo provvedimento si nasconda nelle norme più particolari, quale ad esempio quella sugli esami per ottenere la licenza di caccia. In relazione alle modifiche che in seguito verranno apportate su tali punti potrà esprimere, a nome del gruppo del PSI, l'eventuale assenso al trasferimento alla sede legislativa.

Il relatore Mario CAMPAGNOLI ringrazia tutte le parti politiche per il contributo dato alla predisposizione di un testo che costituisce il punto di equilibrio possibile tra le varie anime culturali e politiche presenti nella Commissione e dà atto agli uffici dell'impegno profuso. Non condivide quanto detto dal deputato Rosini: a suo avviso, forse illusorio, la legge può essere infatti approvata in tempo utile e a questa finalità tende la richiesta da lui avanzata di trasferimento alla sede legislativa.

Il Presidente Giancarlo BINELLI, sulla base degli interventi svolti nel dibattito, ritiene possa procedersi alla verifica della sussistenza dei requisiti per la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del

nuovo testo unificato adottato nella seduta odierna. Pertanto, se non vi sono obiezioni, trasmetterà il nuovo testo alle Commissioni competenti per il prescritto parere.

La Commissione concorda.

Il Presidente Giancarlo BINELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle 16.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### Sottocommissione per le Tribune.

*Giovedì 19 aprile 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente BORDON.*

#### Calendario delle Tribune referendarie.

La Sottocommissione, su proposta del deputato BORDON, considerando che allo stato attuale non è possibile prevedere quali saranno i referendum ammessi dalla

Corte di cassazione, delibera di sottoporre alla Commissione due distinte proposte, alle quali dare attuazione a seconda del giudizio della Corte di Cassazione.

Premesso comunque, che alla Sottocommissione spetta solamente un potere istruttorio e che la Commissione non potrà deliberare se non dopo le elezioni amministrative, il deputato Bordon, ipotizzando l'inizio delle tribune referendarie a partire dal 14 maggio, illustra le due distinte ipotesi di calendario così articolate:

#### TRIBUNA REFERENDUM 1990

Data	Rete	Ora	Durata	Tipo di trasmissione
lun. 14.05 .....	Rai uno	14.00	15'	SI-NO
mar. 15.05 .....	Rai uno	14.00	15'	SI-NO
	Rai due	22.00	45'	Dibattito (Statuto)
mer. 16.05 .....	Rai uno	14.00	15'	SI-NO
gio. 17.05 .....	Rai uno	14.00	15'	SI-NO
	Rai due	22.00	45'	Dibattito (Pesticidi)

Segue: TABELLA.

Data	Rete	Ora	Durata	Tipo di trasmissione
lun. 21.05 .....	Rai uno	14.00	15'	SI-NO
mar. 22.05 .....	Rai uno	14.00	15'	SI-NO
	Rai due	22.00	45'	Dibattito (Caccia)
mer. 23.05 .....	Rai uno	14.00	15'	SI-NO
gio. 24.05 .....	Rai uno	14.00	15'	SI-NO
	Rai due	22.00	45'	Dibattito (Statuto)
lun. 28.05 .....	Rai uno	14.00	15'	SI-NO
mar. 29.05 .....	Rai uno	14.00	15'	SI-NO
	Rai due	22.00	45'	Dibattito (Pesticidi)
mer. 30.05 .....	Rai uno	14.00	15'	SI-NO
gio. 31.05 .....	Rai uno	14.00	15'	SI-NO
	Rai due	22.00	45'	Dibattito (Caccia)
ven. 01.06 .....	Rai uno	22.00		Appello elettori

Fermo restando che gli aventi diritto a partecipare alle Tribune referendarie sono, oltre ai Comitati promotori, i dieci partiti presenti in Parlamento più il gruppo della sinistra indipendente e il gruppo misto, nell'ipotesi in cui i referendum ammessi fossero tre (considerato unico quello sulla caccia), i dibattiti sarebbero due per referendum, con la partecipazione del Comitato promotore ed i rappresentanti di sei partiti.

Nell'ipotesi in cui i referendum ammessi si riducessero a due (sempre considerato unico quello sulla caccia), i dibattiti diventerebbero tre per ogni referendum con la partecipazione di quattro partiti e i Comitati promotori.

Quanto alle trasmissioni SI-NO, il deputato BORDON, concorde la Sottocommissione, propone di invitare in rappresentanza del SI i Comitati promotori e in rappresentanza del NO le organizzazioni rappresentative delle categorie tali da costituire rappresentanze multiple. Pertanto per i referendum sulla caccia si farà riferimento all'UNAVI; per quello sui pesticidi alla Confindustria, alla Confagricoltura, alla Confagricoltori e alla Coldiretti; per quello relativo allo statuto, infine si farà riferimento al CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio.

*La seduta termina alle 16.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

*Giovedì 19 aprile 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente BARCA.*

#### **Osservazioni su provvedimenti legislativi.**

**Esame del seguente atto:**

**Disposizioni in materia di acquedotti. (Atto Camera n. 4228-ter).**

(Parere — ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno — in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali)

Il senatore TAGLIAMONTE svolge la seguente relazione introduttiva:

« 1. Le disposizioni all'esame sono state stralciate dal disegno di legge n. 4228 (Atto Camera), con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1989. Si tratta degli articoli 11 e 12 che fissano, il primo, in 2.300 miliardi di lire, nel triennio 1990-1992, l'ammontare massimo per il finanziamento di interventi urgenti di costruzione, ampliamento, adeguamento, ristrutturazione e potabilizzazione di acquedotti; il secondo,

le modalità di ammissibilità degli interventi al finanziamento, le procedure di approvazione dei progetti e di eventuale revoca del mutuo.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 è previsto che una quota non inferiore al 50 per cento dell'ammontare dei mutui (2.300 miliardi) è riservata ad interventi da realizzare nei territori di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 ».

3. La Commissione VIII della Camera, in sede referente, nella seduta del 29 marzo 1990 ha adottato il testo elaborato dal Comitato ristretto che amplia il disposto degli articoli 11 e 12 e lo ha assunto a base del seguito della discussione.

In pratica, il provvedimento si sviluppa su 43 articoli che, partendo dai principi generali, disciplinano la riorganizzazione dei servizi idrici e l'adeguamento degli stessi; la tutela delle acque sotterranee; l'emergenza e la crisi idrica; le strutture di controllo; le norme finanziarie; le disposizioni finali e transitorie e quelle riguardanti l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e l'adeguamento dei servizi.

È evidente l'obiettivo di affrontare, in modo ampio ed esauriente, una materia

estremamente importante e quanto mai attuale, di interesse e di portata nazionale.

4. Nel testo predisposto dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione VIII l'unico riferimento specifico al Mezzogiorno viene espresso al comma 3 dell'articolo 27 (Capo VII - Norme finanziarie) che sostanzialmente ripete il dettato del comma 2 dell'ex articolo 11, vale a dire la riserva del 50 per cento dell'ammontare dei mutui, 3.200 miliardi nel triennio 1990-1992.

Vale la pena di chiedersi, innanzitutto, se tale riferimento corrisponde alla gravità del problema idrico meridionale. E, in secondo luogo, se le strutture previste dal testo della Commissione VIII della Camera, in particolare l'Agenzia nazionale dell'acqua e l'Autorità nazionale dell'acqua diano sufficienti garanzie per una soddisfacente soluzione del problema.

La Commissione conosce la forte differenza fra il Sud e il Centro-Nord in ordine alle disponibilità idriche (300 litri/abitante/giorno contro 400-500) e la forte interdipendenza di bacini idrografici meridionali, che impone grandi opere di collegamento interregionale e grossi investimenti, senza parlare delle notevoli difficoltà di coordinamento fra le istanze locali.

La Commissione sa anche, e riconosce, la priorità che l'intervento straordinario ha attribuito ed attribuisce al settore, come del resto si ricava dalla quantità di opere del completamento dei programmi della cessata Cassa per il Mezzogiorno e, da ultimo, dal Terzo piano annuale di attuazione e dal progetto strategico "Acqua" che assieme ad altri progetti strategici, costituisce una delle più rilevanti "novità" contenute nell'aggiornamento del programma triennale recentemente approvato dal CIPE.

5. La Commissione non può non farsi interprete dell'esigenza di:

a) preservare, nel quadro della normativa in esame, il ruolo specifico e, allo stato, insostituibile dell'intervento straordinario;

b) prevedere adeguate forme e modalità di coordinamento fra le disposizioni in materia di acquedotti e la programmazione e l'attuazione degli interventi del settore idrico nelle regioni meridionali. Il progetto strategico e il relativo accordo di programma potrebbero costituire la sede e lo strumento per rendere detto coordinamento effettivo ed operante;

c) ipotizzare la costituzione di un apposito Comitato di coordinamento per i problemi idrici del Mezzogiorno, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con la partecipazione dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Ministri dei Lavori pubblici, dell'Agricoltura e dell'Ambiente;

d) mettere a profitto le esperienze e le conoscenze tecniche acquisite nel settore delle acque dalla ex-Cassa e trasferite all'Agenzia per il Mezzogiorno.

6. Quel che è certo è che la specificità e la gravità del problema idrico meridionale non possano essere assorbite *tout-court* nel quadro normativo ed operativo nazionale quale si desume dal disegno di legge n. 4228-ter nell'attuale stesura.

Il Mezzogiorno ha bisogno di un suo programma generale di approvvigionamento delle acque, in relazione alle disponibilità ed ai consumi plurisetoriali; di una specifica azione di indirizzo e di coordinamento in ordine ai collegamenti degli schemi idrici, agli accordi ed alle compensazioni interregionali per le acque da trasferire; di adeguati strumenti giuridici, amministrativi e tecnici per la progettazione e l'esecuzione delle opere acquedottistiche; di modelli di gestione idonei alla razionalizzazione e riduzione dei consumi e delle perdite, e alla determinazione delle tariffe.

Il problema si colloca, quindi, e va risolto sul piano normativo ed istituzionale e sul piano della concreta operatività. Su entrambi la Commissione potrebbe, formulando il richiesto parere, avanzare, se lo ritiene, orientamenti e proposte ».

Il Presidente BARCA, prima che abbia inizio la discussione, vuole far osservare

come l'esigenza di cui la Commissione dovrebbe farsi interprete, quella di « preservare, nel quadro della normativa in esame, il ruolo specifico e, allo stato, insostituibile dell'intervento straordinario » (punto 5 lettera *a*) della relazione Tagliamonte) rischia, isolata dal contesto, di dividere la Commissione bicamerale e aprire una discussione interna alla stessa maggioranza, con il risultato di ritardare la formulazione del parere sul disegno di legge all'esame della Commissione.

L'unità politica della Commissione bicamerale può essere opportunamente ritrovata attorno ad una proposta specifica che, integrando le esigenze di cui alle lettere *c*) e *d*) del punto 5, ipotizzi la costituzione di un apposito comitato di coordinamento, nell'ambito della conferenza Stato-regioni, che metta a profitto esperienze e conoscenze tecniche acquisite nel settore delle acque presso la ex Cassa per il Mezzogiorno ed ora trasferite all'Agazia. Ritiene infatti che uno dei limiti che i comitati di coordinamento incontrano nell'esercizio delle loro funzioni è sovente costituito dalla mancanza di validi strumenti operativi.

Conclude la sua precisazione ritenendo che la materia delle acque sia particolarmente idonea a recepire accordi di programma tra le diverse amministrazioni, consentendo di dare una risposta positiva ad una pressione che spesso muove in direzioni sbagliate.

Il senatore VIGNOLA sostiene che la solidarietà nazionale deve fare riferimento ad un rapporto forte tra Stato e autonomie, in mancanza del quale si scade inevitabilmente in forme di municipalismo.

La categoria dei bacini idrici, ereditata dalla legge n. 183, non corrisponde alla realtà del Mezzogiorno. In questo quadro non basta che il disegno di legge garantisca il 50 per cento delle risorse, e preservi la specificità dell'intervento straordinario. La Commissione bicamerale ha il dovere di prospettare un intervento di apertura più ampia che abbracci la ipo-

tesi di una nuova articolazione meridionalistica dell'intervento ordinario.

Il senatore TAGLIAMONTE dice di condividere le preoccupazioni del presidente Barca. Egli ha solo inteso fare riferimento alle opportunità concrete ed immediate offerte dall'intervento straordinario, fermo restando che il compito principale di questa categoria di interventi è quello di porre le premesse di un loro definitivo superamento.

Il Presidente BARCA invita quindi il relatore a preparare una ipotesi di parere su cui proficuamente potrà successivamente svolgersi la discussione in seno alla Commissione bicamerale.

**Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite da siccità nel corso dell'anno 1990. (Atto Senato n. 2182).**

(Parere - ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno - in ordine alla coerenza dei provvedimenti legislativi con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali).

Il relatore TAGLIAMONTE dice che il disegno di legge 2182 costituisce il frutto delle preoccupazioni generali sulle conseguenze negative della siccità che ha colpito le aziende agricole meridionali nell'anno 1990. Il disegno di legge intende attivare norme della legge quadro sulle calamità, intensificando la loro applicazione e finalizzando opportunamente le disposizioni, specie con riguardo alle ripercussioni positive in alcuni settori agricoli.

Il senatore MESORACA propone di rinviare la discussione sul disegno di legge anche perché probabilmente il Parlamento dovrà esaminare altre proposte finalizzate agli stessi problemi. In ogni caso ritiene non condivisibile un'impostazione che tende a stabilire parametri uguali per tutte le località quasi che la

siccità fosse un fenomeno che si distribuisce uniformemente su tutto il territorio. Il problema è invece quello di offrire un aiuto serio e differenziato, sensibile alla specificità dei problemi.

Il relatore TAGLIAMONTE e il Presidente BARCA accolgono l'invito del senatore Mesoraca.

*La seduta termina alle 16.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

---

*Giovedì 19 aprile 1990, ore 15: — Presidenza del Presidente MARZO, indi del Vicepresidente CROSETTA. — Interviene il presidente dell'IRI, dottor Franco Nobili.*

#### **Audizione del presidente dell'IRI in ordine all'esame del programma pluriennale di intervento dell'ente.**

Il Presidente MARZO annuncia che la seduta odierna sarà resa pubblica mediante impianto di trasmissione a circuito chiuso. Invita quindi il presidente dell'IRI a svolgere la sua relazione.

Il dottor NOBILI osserva che l'esame dei programmi del gruppo IRI per il quadriennio 1989-1992 da parte della Commissione bicamerale ha luogo nel momento in cui il comitato di presidenza dell'IRI sta discutendo i piani delle finanziarie e delle società e gli uffici dell'istituto stanno mettendo a punto il programma del gruppo per il quadriennio 1990-1993, che sarà presentato entro la fine del mese al Ministero delle partecipazioni statali.

Come ripetutamente è stato sottolineato nel corso degli anni passati dai diversi ministri e dai suoi predecessori, ci si trova a discutere di piani il cui primo anno è oramai concluso e la cui formulazione da parte delle società operative risale, nel caso in questione, addirittura all'estate del 1988.

Cercherà, pertanto, di fare il punto della situazione, fornendo alcuni elementi sia sull'andamento dell'esercizio 1989 sia sui principali indirizzi programmatici del gruppo in relazione all'evoluzione di un quadro di riferimento che, come è noto, si presenta estremamente dinamico e richiede che il *management*, a tutti i livelli, rafforzi l'orientamento alla gestione strategica delle imprese, delle aree d'affari, dei *business* elementari.

Nel 1989 il gruppo registra, nel suo complesso, un risultato gestionale consolidato ordinario sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente, che si era chiuso con un utile (sezione industriale più banche) dell'ordine di 1.250 miliardi.

L'IRI ha proseguito l'attuazione di quelle linee che avevano portato al ri-

torno all'utile di esercizio nel 1988 dopo che, nei primi anni ottanta, le perdite avevano raggiunto cifre *record* (mediamente 3 mila miliardi in ciascuno degli anni del triennio 1981-1983) e la situazione sembrava deteriorata a tal punto da far temere che potesse essere messa in discussione l'esistenza stessa dell'ente.

Analizzando sinteticamente le principali indicazioni che emergono dal conto economico di gruppo, rileva che nel 1989 il valore della produzione ha superato i 65 mila miliardi, segnando un incremento di oltre il 10 per cento rispetto all'anno precedente. In ascesa risultano anche le vendite all'estero che sfiorano oramai i 9 mila miliardi. Il margine operativo lordo ha toccato i 14.300 miliardi: in termini di incidenza sul valore della produzione questo risultato è pari al 22 per cento, in leggero aumento rispetto all'anno precedente.

Nel 1989 si è registrata altresì una forte crescita degli investimenti (più 29 per cento) che hanno superato i 13.500 miliardi, un terzo dei quali nel Mezzogiorno. Anche in ragione di tale crescita si è incrementato di circa 7 mila miliardi il fabbisogno finanziario, passato nel 1989 a 23.800 miliardi. L'autofinanziamento ha contribuito alla sua copertura per il 40 per cento: ricorda che nell'anno precedente l'autofinanziamento aveva coperto un terzo del fabbisogno complessivo.

Nonostante tale maggiore contributo delle risorse autogenerate, la mancanza di apporti al fondo di dotazione ha comportato un accrescimento dell'indebitamento finanziario netto per circa 3.500 miliardi. La struttura patrimoniale del 1989 risulta conseguentemente peggiorata rispetto a quella dell'anno precedente. I mezzi propri coprono oggi circa il 38 per cento del capitale investito netto; nel 1989 la copertura assicurata dal capitale proprio era stata pari al 41,2 per cento. L'occupazione della sezione industriale risulta pari a 344 mila addetti, che salgono a 417 mila considerando l'intero gruppo IRI.

Vengono quindi confermate le previsioni formulate in sede di piano e ciò è tanto più significativo in quanto il piano stesso prevedeva per l'anno 1989 inter-

venti da parte dello Stato per 8.300 miliardi nonché congrui adeguamenti delle tariffe per le società operanti in regime di concessione.

Lo sforzo compiuto dal gruppo non è stato però supportato né in termini di apporto al fondo di dotazione, né di adeguati e tempestivi aumenti dei prezzi attualmente amministrati. Ricorda che le tariffe telefoniche sono ferme dal 1986, quelle autostradali (bloccate dal 1987) hanno ottenuto recentemente un aumento solo del 4 per cento, mentre per quelle aeree nazionali i ritocchi apportati, dopo quattro anni, hanno consentito di recuperare solo in parte l'effetto inflattivo dell'ultimo biennio. Aggiunge che, se si fa eccezione per la RAI, negli altri settori operanti in concessione con prezzi amministrati sono presenti nella compagine azionaria delle società investitori privati, sia italiani che stranieri. Indubbiamente ritardare la revisione delle tariffe, od accordarla in misura insufficiente, non incoraggia la diffusione dei titoli di queste società presso i risparmiatori.

In conclusione, l'andamento del gruppo nel 1989, pur con i problemi che ha evidenziato, conferma la validità del programma 1989-1992, sia come linee di indirizzo che come andamento. Ritiene opportuno, prima di passare all'analisi dei contenuti dei programmi, esprimere alcune considerazioni generali.

Ritiene che lo strumento delle partecipazioni statali deve essere messo in condizioni di operare con flessibilità: la composizione del portafoglio di attività non può e non deve essere considerata immutabile, ma deve potersi adattare con prontezza alle esigenze mutevoli del mercato e della domanda.

La validità di uno strumento si definisce anche in base alla sua capacità di adattarsi all'ambiente esterno: per le partecipazioni statali, e l'IRI in particolare, qualunque forma di « ingessamento », che fissi rigidamente campi di intervento e frontiere operative, significa una riduzione secca e significativa del loro potenziale di efficacia ed efficienza. È indispensabile abbandonare quelle visioni del-

l'intervento pubblico che hanno gravemente compromesso nel passato l'utilizzo prima — e l'immagine poi — dello strumento delle partecipazioni statali. È grazie alla mutata attitudine ed al ristabilimento dei ruoli e dei compiti originari che le imprese del gruppo IRI, dopo aver recuperato in efficienza ed in competitività, sono oggi più preparate a raccogliere le sfide del mercato internazionale per generare ulteriore crescita ed opportunità sia al loro interno che nel resto del paese. Sono la posizione, la solidità e soprattutto le prospettive dell'IRI all'inizio degli anni novanta ad essere radicalmente diverse da quelle dei primi anni ottanta. Imprese in perdita sono ritornate a produrre ricchezza, situazioni conflittuali che sembravano senza via di uscita sono state risolte in modo non traumatico.

Il programma 1989-1992 prevede investimenti per circa 60 mila miliardi con un aumento di oltre 5 mila miliardi rispetto al precedente. Il programma del gruppo si articola su alcuni punti qualificanti. Particolare rilievo assume il miglioramento qualitativo e quantitativo delle reti e delle infrastrutture di base essenziali per un'armonica crescita dell'intero tessuto socio-economico nazionale.

Pari attenzione sarà dedicata allo sviluppo dei settori manifatturieri a tecnologia avanzata per rendere compatibili dimensioni a livello di tecnologia-prodotto con la crescente integrazione del mercato mondiale. Analogo impegno sarà indirizzato verso il definitivo risanamento, anche in confronto con i principali concorrenti internazionali, dei settori ancora caratterizzati da problemi di efficienza e produttività.

Per quel che riguarda i principali settori di presenza del gruppo, ritiene opportuno illustrarne i punti salienti. I servizi di telecomunicazioni continuano a rappresentare uno dei settori di preminente impegno del gruppo: oltre la metà degli investimenti programmati nel quadriennio saranno destinati infatti al loro potenziamento qualitativo e quantitativo al fine di pervenire ad un allineamento con i principali paesi europei.

In particolare gli sforzi delle imprese del gruppo tenderanno all'accelerazione del ritmo di espansione dei servizi, in particolare quelli di base; al rinnovamento della rete di base ed al potenziamento delle reti specializzate; alla valorizzazione del ruolo dei gestori. Condizione essenziale al conseguimento degli impegnativi obiettivi delineati dal piano nazionale decennale delle telecomunicazioni, sulle cui linee si stanno già muovendo le imprese dell'istituto, è però la rapida attuazione del nuovo assetto istituzionale, che dovrebbe integrare in un unico gestore tutte le competenze per la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture di rete e la gestione dei servizi di base.

I traguardi che il gruppo si pone sono di tutto rilievo: nel 1992 la consistenza abbonati raggiungerà i 24 milioni, dei quali il 32,5 per cento nel Mezzogiorno; la densità raggiungerà, sempre nel 1992, il 42 per cento contro il 33,3 per cento del 1987; sarà significativamente incrementata la numerizzazione della rete, che nel 1992 raggiungerà il 100 per cento di quella interurbana ed il 45 per cento di quella urbana. Particolare attenzione verrà dedicata alle grandi reti metropolitane (Roma, Milano, Napoli), a cui sono destinati specifici programmi di investimento per oltre 6.200 miliardi nel 1989-1992; sono previsti significativi sviluppi nelle comunicazioni via satellite, nella trasmissione dati, nel radiomobile ed in tutti i servizi avanzati; sarà notevolmente migliorata la qualità, in termini di accesso, riduzione dei tempi di attesa, rinnovato rapporto con il cliente; si svilupperanno le reti specializzate (ITAPAC, fonia dati, circuiti diretti numerici) e, a fine periodo, si inizierà la commercializzazione della rete numerica integrata nei servizi.

Importanti sviluppi sono anche previsti nei servizi editoriali, telematici e per il mercato, con il progressivo aggiornamento tecnologico dei prodotti-servizi offerti, con l'accrescimento del *know-how* e della presenza sui mercati, anche attraverso accordi, collaborazioni, acquisizioni, *joint-ventures*.

Nel *software* e nei servizi di informatica le linee strategiche dell'IRI sono orientate all'espansione selettiva nelle aree caratterizzate da contenuti tecnologici qualificanti e da elevati potenziali di sviluppo; al consolidamento delle presenze tradizionali; alla penetrazione in nuovi mercati, sfruttando le numerose potenziali sinergie di gruppo e cogliendo tutte le opportunità che si presentino all'estero; ad una crescente presenza nel Mezzogiorno; alla prosecuzione del già consistente impegno nella ricerca e sviluppo.

Nelle infrastrutture e costruzioni il gruppo intende proporsi sempre più efficacemente come uno strumento integrato in grado di offrire attività propositiva, competenze progettuali interdisciplinari, capacità di realizzazione di interventi complessi, in collaborazione sempre maggiore con l'imprenditoria privata e con le cooperative. In tale quadro le aree di intervento strategiche per il gruppo sono essenzialmente riconducibili alla difesa dell'ambiente ed alla valorizzazione dei beni culturali; alla ristrutturazione ed alla riqualificazione delle aree urbane; all'adeguamento delle infrastrutture di trasporto; ai sistemi ed opere di edilizia di servizio.

Di rilievo anche l'impegno del gruppo nel settore autostradale, dove sono previsti investimenti per oltre 13.600 miliardi per il completamento della rete (raccordo valdostano, dorsale tirrenica), oltre che il suo ammodernamento ed ampliamento (terze corsie). Peraltro, il programma autostradale del gruppo è stato drasticamente ridotto in quanto la mancata evoluzione delle tariffe secondo i presupposti a base del precedente piano, oltre allo slittamento ed al mancato adeguamento dei contributi, ne hanno compromesso la fattibilità economica.

Nei settori manifatturieri a tecnologia avanzata le strategie dell'IRI mirano all'obiettivo primario di conseguire posizionamenti competitivi che consentano di fornire un efficace contributo al processo di modernizzazione del paese. L'IRI infatti si presenta all'inizio di questo decen-

nio disponendo del controllo di settori industriali caratterizzati da un significativo grado di omogeneità e da un adeguato patrimonio tecnologico; di una fitta rete di alleanze, intese e collaborazioni con primari *partners* internazionali e nazionali; di ampie e qualificate capacità tecnologiche e manageriali; di dimensioni non sempre paragonabili a quelle dei principali concorrenti mondiali, ma tali da conferire al gruppo adeguate capacità competitive e negoziali.

In termini di attività produttiva è prevista una crescita ad un tasso medio annuo del 7 per cento circa in termini reali, con un giro d'affari complessivo che, nel 1992, è previsto raggiungere quasi 15 mila miliardi di lire. Rileva che, in tali settori, grande valenza assumono le spese per ricerca e sviluppo necessarie per mantenere il patrimonio tecnologico adeguato alle esigenze imposte da un contesto mondiale altamente innovativo e sempre più orientato alla concentrazione dell'offerta. Tali spese nel biennio 1989-1990 ammontano a circa 3 mila miliardi.

Nella siderurgia il nuovo programma si incentra su due linee fondamentali: rigorosa gestione operativa del processo di ristrutturazione industriale in atto; spinta verso lo sviluppo come presupposto necessario per garantire nel tempo un posizionamento strategico competitivo. La ristrutturazione della siderurgia comporterà, come noto, una riduzione occupazionale che, nel periodo di piano, è prevista in circa 13 mila addetti.

L'IRI, nell'ambito del piano approvato dal CIPE e dal CIPI, ha trovato una risposta al problema degli esuberanti di personale siderurgico (particolarmente rilevante nelle aree di Taranto, Napoli, Genova e Terni), oltre che nei prepensionamenti, anche con il piano di reindustrializzazione. Tale piano, che comporta l'attuazione di una serie di iniziative già in gran parte avviate consentirà la creazione di circa 12 mila nuovi posti di lavoro attraverso: oltre 47 iniziative industriali di aziende del gruppo, indirizzate nei settori tecnologicamente avanzati, che, con un investimento dell'ordine di 1.700 mi-

liardi, è previsto generino oltre 7 mila nuovi posti di lavoro; attività di *job creation*, da svolgere ad opera della SPI, che comportano un'occupazione complessiva dell'ordine di 5 mila addetti; i relativi progetti di investimento mobiliteranno risorse dell'ordine di 1.000 miliardi.

Nella cantieristica obiettivo primario del gruppo è il conseguimento del riequilibrio gestionale. A tale scopo si mirerà al miglioramento della posizione competitiva delle singole divisioni della Fincantieri; all'incremento della produttività ed alla riduzione dei costi interni ed esterni; all'innovazione tecnologica, di prodotto e di processo, ed all'ampliamento del *know-how*.

L'impiantistica dell'IRI costituisce, nel suo complesso, un'attività di tutto rilievo che si colloca attorno al decimo posto tra i grandi gruppi mondiali. Essa peraltro è una realtà non unitaria, articolata su presenze plurime, che non sempre riesce a cogliere al suo interno le necessarie interrelazioni. Tenuto quindi conto anche del processo di diversificazione avviato dalle varie realtà del gruppo, emerge la necessità di un più stretto coordinamento interno. In questo quadro si stanno individuando le linee di intervento che mirano all'obiettivo di pervenire ad un sistema più integrato, che valorizzi tutte le possibili interrelazioni.

Per quanto concerne l'industria alimentare, la grande distribuzione e la ristorazione, le linee strategiche del gruppo sono coerenti con gli indirizzi emersi in seno al CIPI che prevedono, come noto, la permanenza del gruppo SME nell'ambito del sistema delle partecipazioni statali. Primario obiettivo della SME resta lo sviluppo delle attività, che sarà perseguita — nell'ottica della salvaguardia dei livelli di redditività raggiunti —, oltre che attraverso la crescita interna, anche tramite il ricorso ad operazioni di acquisizione o ad alleanze strategiche con altri *partners*.

Nel 1989 i trasporti marittimi sono tornati in pareggio dopo molti anni grazie all'attuazione del già avviato incisivo programma di risanamento. Negli anni a venire sarà realizzato un consistente vo-

lume di investimenti, finalizzato al radicale rinnovo ed alla riqualificazione della flotta.

Nei trasporti aerei la strategia del gruppo è ispirata all'obiettivo di gestire con profitto un sistema integrato e competitivo di servizi; in particolare si tenderà ad espandere l'attività e ad accrescere le quote di mercato, a migliorare la qualità del servizio, a ricercare le alleanze e gli accordi necessari a consentire sinergie operative ed economiche di scala nelle aree di costo critiche. Continuerà l'attuazione dell'impegnativo piano di potenziamento ed ammodernamento della flotta già avviato negli scorsi anni, oltre che di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali.

Infine, continueranno le azioni di promozione e sviluppo di nuova imprenditoria già avviate dalla SPI, soprattutto con specifico riferimento all'attuazione del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Nelle imprese del gruppo è aumentata la consapevolezza delle proprie capacità e l'impegno costruttivo verso obiettivi più ambiziosi, come testimoniano le linee di azione che possono essere così riassunte: prosecuzione delle azioni di risanamento, che hanno già fornito concreti risultati nel settore che presentava le maggiori criticità, quello siderurgico, e che saranno poste in essere nella cantieristica; produttività, nel senso di ottenere il massimo dai fattori di produzione, in relazione alle richieste del mercato; efficienza, cioè attenzione al controllo dei costi annullando le spese non necessarie e non opportune; redditività, cioè crescita dei margini attraverso la valorizzazione delle interrelazioni tra le varie realtà ed il miglioramento delle posizioni competitive; internazionalizzazione, con la riconferma di un orientamento alla competizione sui mercati globali, con un'attiva presenza nei settori e nelle aree geografiche più avanzate, con la prosecuzione delle azioni già intraprese nei confronti dei paesi dell'est.

In particolare i rapporti d'affari con i paesi dell'est europeo dovranno fondarsi

su strategie a largo raggio, che vadano ben oltre il profilo mercantile, puntando verso obiettivi di collaborazione produttiva in regime di mercato globale. Tali strategie comportano un rischio imprenditoriale accentuato in quanto legato al verificarsi di fenomeni di trasformazioni economiche e politico-istituzionali e sono esposte a fattori che talvolta sono al di fuori della capacità di controllo delle imprese; rileva ancora: sviluppo del Mezzogiorno, concependo l'IRI come strumento per favorire la crescita delle aree meridionali, su cui si soffermerà in seguito; innovazione dei prodotti e dei processi, ma anche di sistemi gestionali e degli strumenti finanziari; valorizzazione delle risorse umane, attraverso la gestione integrata del *management*, lo sviluppo delle professionalità, la diffusione di una cultura imprenditoriale di gruppo; gestione ottimale delle relazioni industriali; coordinamento più incisivo con altre significative realtà industriali.

Su questa strada si perseguono sinergie con l'ENI, per coordinare le aree di presenza, per valorizzare le reciproche potenzialità nei settori di comune interesse, con specifico riferimento agli interventi per l'ambiente ed il territorio (ad esempio il ciclo delle acque), ai settori dell'informazione, a quelli dell'impiantistica, all'edilizia ospedaliera, al turismo ed all'energia rinnovabile.

Il gruppo IRI è fortemente impegnato a contribuire allo sviluppo del Mezzogiorno che, al di là degli aspetti di carattere puramente sociale, costituisce un vincolo per un'equilibrata crescita del sistema economico nazionale, ancor più quando il contesto europeo e, in generale, mondiale tende ad essere sempre più integrato.

Il programma in esame comporta, per il Mezzogiorno, investimenti per circa 15 mila miliardi. Per una parte cospicua gli investimenti del gruppo risultano concentrati nei settori delle reti ed infrastrutture (telecomunicazioni, autostrade, servizi radiotelevisivi). Una quota significativa si riferisce ad attività ad alto contenuto di tecnologia avanzata (elettronica,

aerospaziale, informatica) che si qualifica anche per un elevato contenuto di ricerca e sviluppo.

Inoltre altre specifiche aree di intervento del gruppo saranno oggetto di implementazione nei futuri programmi. Si riferisce soprattutto a: interventi per la razionalizzazione del ciclo delle acque (al riguardo il gruppo IRI ha al suo interno tutte le capacità progettuali ed operative per svolgere un ruolo attivo ed ha proceduto ad un coordinamento delle proprie presenze nell'area, decidendo di costituire il consorzio IRI per le acque, che opererà in modo unitario sul mercato); interventi nell'area della depurazione delle acque e dello smaltimento dei rifiuti urbani ed industriali; sistemazione ed ammodernamento della dorsale Salerno-Reggio Calabria, asse viario di eccezionale importanza (in tal caso rimangono, ovviamente, da valutare i relativi risvolti economici e finanziari); l'intensificazione degli interventi nella ricerca e nella formazione.

Per quel che riguarda la ricerca segnala il deciso spostamento al sud delle attività del gruppo, anche in conseguenza della firma del « contratto di programma ». Tale intesa tra il gruppo IRI ed il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno prevede interventi per 1.560 miliardi. Per quel che concerne la formazione il gruppo IRI è in grado di mettere a disposizione del Mezzogiorno le ampie esperienze maturate dalle proprie aziende. Fra gli interventi significativi che si intendono realizzare vi è infine il progetto di costituzione di un *merchant bank* per il Mezzogiorno, progetto che è stato già elaborato e sottoposto alle competenti autorità di Governo.

La rilevanza dell'impegno del gruppo richiede un quadro di riferimento il più possibile certo. Al riguardo sottolinea che: gli apporti al fondo di dotazione debbono essere inquadrati nella loro logica di base, cioè di apporti di capitale per contribuire — insieme alle altre fonti (autofinanziamento, apporti degli azionisti privati, indebitamento) — alla copertura del complessivo fabbisogno dei programmi nella loro interezza; con riferimento alle

tariffe, cui ha già fatto cenno in precedenza, appare indispensabile l'adozione di meccanismi automatici e certi, sui quali poter contare per programmare gli investimenti, evitando di far ricadere, in ultima analisi, sul contribuente, e quindi sul bilancio dello Stato, costi di servizi che devono venire pagati dal cliente usufruttore degli stessi; la posizione creditoria del gruppo verso l'amministrazione finanziaria per crediti di imposta registra un continuo accrescimento superando, a metà 1989, i 3.700 miliardi.

Ritiene che le linee esposte rispondano alle esigenze di ammodernamento e sviluppo del paese. Le sfide del mercato l'IRI intende affrontarle con una gestione caratterizzata da elevata imprenditorialità in termini di produttività, efficienza, redditività, sistemi di gestione e caratteristiche del *management*. L'obiettivo strategico prioritario dell'IRI è quello di privilegiare la presenza in settori tecnologicamente di punta, di dedicare grande impegno nello sforzo di internazionalizzazione delle imprese, trovando per esse i *partners* più appropriati, gli accordi più vantaggiosi, le strategie più valide anche perché le scadenze che il sistema produttivo italiano dovrà affrontare nei prossimi anni richiedono una dedizione forse anche maggiore di quella resasi necessaria per superare i problemi passati.

In questo processo un ruolo decisivo spetterà alle imprese a partecipazione statale ed all'IRI in particolare: se si guarda al passato, è fuor di dubbio che è anche grazie all'attività dell'IRI che il sistema produttivo italiano è riuscito a crescere ed affermarsi come uno dei più sviluppati e progrediti.

Se ci si volge al futuro e si osservano i numerosi campi di intervento dell'IRI, dall'aerospaziale alle telecomunicazioni, dall'informatica ai servizi avanzati, dal manifatturiero alle infrastrutture, emerge in tutta la sua evidenza come l'impresa a partecipazione statale, e l'IRI in particolare, è uno strumento essenziale per lo sviluppo, la crescita, l'internazionalizzazione del tessuto produttivo nazionale.

La creazione di un mercato unico richiederà al sistema Italia ristrutturazioni e chiusure di impianti, razionalizzazione di strutture che oggi non sono attrezzate per competere su scala continentale. È risaputo che il sistema Italia è composto solo in minima parte da grandi imprese con vocazione internazionale.

Operare in un mercato più vasto, avere riferimenti culturali ed economici continentali richiede un salto di qualità non indifferente e talvolta non indolore. Lo sforzo compiuto nel formulare i programmi che ha presentato è stato quello di destinare le risorse necessarie nei progetti e nelle iniziative più appropriati e più coerenti con gli obiettivi affidati, organizzando su basi più funzionali le strutture, rendendole più snelle e più efficaci, apportandovi quel contributo di professionalità, capacità ed inventiva che il nuovo contesto competitivo richiede.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CROCETTA

Il Presidente CROCETTA propone, poiché sono in corso presso la Camera ed il Senato importanti votazioni, che i commissari che intendono intervenire nel dibattito pongano soltanto domande di chiarimento.

La Commissione concorda.

Interviene quindi brevemente il senatore FERRARI AGGRADI il quale sottolinea che in una prospettiva di medio periodo l'evoluzione dell'economia e della finanza non consentirà più alle aziende pubbliche di ricevere fondi di dotazione da parte dello Stato. Questo comporterà da una parte una maggiore libertà di azione delle aziende a partecipazione statale, dall'altra le stimolerà ad un maggiore impegno per la migliore utilizzazione delle potenzialità presenti al loro interno in un'ottica di sviluppo dell'economia pubblica.

Il deputato Vincenzo RUSSO, dopo aver ringraziato il presidente Nobili per

l'ampia ed esauriente relazione, conferma che è intenzione della Camera pervenire al più presto all'approvazione del disegno di legge sui fondi di dotazione inviato dal Senato, così riconoscendo l'importante ruolo che svolge il sistema delle partecipazioni statali nell'economia nazionale. Formula quindi una serie di domande in ordine sia alle banche di interesse nazionale — per le quali occorre pervenire ad una strategia comune —, sia sulla *merchant bank* — il nuovo istituto finanziario per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno —, sia sugli eventuali interventi dell'IRI nel settore dei trasporti e delle risorse idriche.

Chiede infine ragguagli sui programmi di sviluppo del comparto turistico e sulle possibili sinergie con le altre aziende a partecipazione statale, e sull'ampliamento della rete autostradale: in particolare sollecita l'ammodernamento della Napoli-Reggio Calabria per evitare il perdurare dell'emarginazione delle regioni meridionali.

Il deputato MERLONI chiede quale sia l'ammontare del debito consolidato dell'IRI in relazione al programma in esame, che prevede investimenti per 60 mila miliardi, e maggiori chiarimenti in ordine al piano finanziario. Chiede infine quali siano gli apporti finanziari dello Stato oltre quelli approvati dal Parlamento, che ammontano a circa 8 mila miliardi.

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARZO

Il senatore CROSETTA chiede ulteriori ragguagli sugli utili del settore industriale realizzati dall'IRI e sugli investimenti previsti nel Mezzogiorno, che non raggiungono la riserva prevista dalla legge n. 64 del 1986. Chiede infine che l'IRI si impegni maggiormente nei settori della tutela dell'ambiente e delle risorse idriche attraverso programmi che impegnino le varie aziende di settore delle partecipazioni statali in un rapporto di collaborazione.

Il deputato CASTAGNOLA chiede che siano fornite alla Commissione tabelle dettagliate, relative sia alle finanziarie del gruppo sia ai settori di attività, con i dati relativi ai bilanci consuntivi ed il loro confronto con le rispettive indicazioni previsionali. Chiede altresì che l'IRI faccia pervenire notizie aggiornate e particolareggiate sulle aziende del gruppo che operano in regime di concessione, distinguendo tra i dati relativi alle attività esercitate in concessione da quelli concernenti le operazioni effettuate in condizioni di libero mercato.

Chiede infine, in ordine al programma pluriennale dell'ente, quali sarebbero gli investimenti penalizzati dalla mancata o parziale approvazione dei fondi di dotazione necessari a coprire i fabbisogni finanziari previsti.

Il deputato Luigi D'AMATO chiede se ed in che modo possa essere conciliabile la proposta avanzata dal presidente dell'IRI di costituire una *merchant bank* per il Mezzogiorno con quella formulata dal ministro del bilancio di creare una « super GEPI » per lo sviluppo del meridione. Chiede altresì chiarimenti sui tempi ed i criteri relativi alle nomine che l'ente deve effettuare nel settore bancario ed in alcune società finanziarie controllate.

Chiede infine quali siano le iniziative concrete attuate all'estero per accordi di collaborazione con aziende sia pubbliche che private, specie nei paesi dell'est europeo.

Il deputato GUNNELLA desidera sottolineare che i tempi assai lunghi ed i numerosi passaggi a cui sono sottoposti i programmi prima di essere approvati ne riducono notevolmente l'attualità e l'utilità, risultando spesso superati. Chiede quindi se il disegno di legge sui fondi di dotazione all'esame della Camera prevede apporti finanziari sufficienti per l'attuazione del programma. Chiede infine quali ritardi potrebbero avere gli investimenti nel Mezzogiorno nel caso che i titoli obbligazionari dello Stato non venissero collocati tempestivamente sul mercato e, in



questo caso, quali sarebbero gli oneri finanziari a carico degli enti.

Il senatore COVELLO esprime apprezzamento per i contenuti della relazione esposta dal dottor Nobili, specie in riferimento al ruolo dell'IRI per lo sviluppo del Mezzogiorno. Chiede che si proceda con la dovuta celerità nell'attuazione degli accordi di programma concordati con il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in particolare in settori delicati e rilevanti come quello autostradale e delle telecomunicazioni. Chiede altresì chiarimenti sulla strategia che l'IRI intende seguire per lo sviluppo del comparto agro-alimentare, specie in Calabria, di quello turistico e della ristorazione, nonché sulle linee di condotta che l'ente persegue per la risoluzione del problema idrico nel meridione.

Dopo aver chiesto notizie sull'attività specifica dell'Alitalia e della sua controllata Italiatour nella regione Calabria, domanda se le nomine che l'IRI deve effettuare ai vertici di alcune sue aziende verranno decise congiuntamente, augurandosi che sia tenuta nel debito conto la professionalità dei *managers* interessati.

Il senatore CARDINALE formula varie domande in ordine sia al bilancio della RAI — che risulta in perdita —, sia sullo sviluppo del settore agro-alimentare nel meridione — attraverso la SME —, sia sulle nuove iniziative della SPI nel Mezzogiorno, sia infine sugli interventi relativi agli impianti per la distribuzione delle acque.

Il Presidente MARZO, dopo aver espresso positive valutazioni sui programmi del gruppo IRI e riservandosi maggiori approfondimenti in sede di esame dello schema di parere, chiede

quali sono le valutazioni dell'ente sullo sviluppo del comparto delle telecomunicazioni che, se rapportato ai paesi europei, risulta il più arretrato: lamenta a tale riguardo il ritardo nell'approvazione del disegno di legge sul riassetto del settore.

Circa poi il comparto siderurgico, malgrado l'impegno profuso dal *management*, permane una situazione di stasi del processo di ristrutturazione, in particolare in aree delicate per le implicazioni di ordine sociale come Napoli e Taranto. Dopo aver sottolineato il ruolo strategico nell'IRI del comparto impiantistico, che necessita di maggiore sviluppo ed autonomia, chiede notizie su un possibile passaggio della SI-PRA dalla RAI alla SEAT.

Il deputato CHERCHI, dopo aver sottolineato la ricchezza di indicazioni programmatiche presenti nella relazione del presidente Nobili, chiede che vengano forniti alla Commissione i dati finanziari relativi al bilancio consuntivo per il 1989. Chiede infine notizie aggiornate circa i piani dell'IRI sul servizio dell'approvvigionamento idrico nel Mezzogiorno e sui modelli operativi con cui intende gestirlo.

Il senatore CARDINALE propone che, a causa di improrogabili impegni parlamentari, la replica del presidente Nobili venga rinviata ad una prossima seduta.

Il Presidente MARZO, concordando con la richiesta di rinvio del senatore Cardinale, propone che la Commissione si riunisca domani alle 8,30 per concludere, prima dell'inizio dei lavori dell'Aula, l'audizione del presidente dell'IRI.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 17,30.

PAGINA BIANCA

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

---

*Giovedì 19 aprile 1990, ore 14,50. —  
Presidenza del Presidente Mariotto SEGNI.*

Il Comitato procede all'audizione del  
Direttore del SISMI, ammiraglio Fulvio  
Martini.

*La seduta termina alle 16.*

PAGINA BIANCA

**A L L E G A T O**

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONE V

**BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE****SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 APRILE 1990***(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)*

**AUDIZIONE DEI MINISTRI PER LA FUNZIONE PUBBLICA, ONOREVOLE REMO GASPARI, E DELLA SANITÀ, ONOREVOLE FRANCESCO DE LORENZO, SUGLI ONERI CONNESSI AI CONTRATTI PUBBLICI ANCHE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELLA MANOVRA ECONOMICO-FINANZIARIA**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO D'ACQUISTO****INDICE DEGLI INTERVENTI**

	PAG.
<b>Audizione dei ministri per la funzione pubblica, onorevole Remo Gaspari, e della sanità, onorevole Francesco De Lorenzo, sugli oneri connessi ai contratti pubblici anche in relazione agli obiettivi della manovra economico-finanziaria:</b>	
D'Acquisto Mario, <i>Presidente</i> .....	72, 76, 79, 82, 83, 88
De Lorenzo Francesco, <i>Ministro della sanità</i> .....	72
Gaspari Remo, <i>Ministro per la funzione pubblica</i> .....	76, 79, 82 83, 84, 85, 87, 88
Geremicca Andrea .....	82, 85
Motetta Giovanni .....	83, 84
Sannella Benedetto .....	82, 87
Solaroli Bruno .....	84, 85, 87

**La seduta comincia alle 14,30.**

**Audizione dei ministri per la funzione pubblica, onorevole Remo Gaspari, e della sanità, onorevole Francesco De Lorenzo, sugli oneri connessi ai contratti pubblici anche in relazione agli obiettivi della manovra economico-finanziaria.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera, dei ministri per la funzione pubblica, onorevole Remo Gaspari, e della sanità, onorevole Francesco De Lorenzo, sugli oneri connessi ai contratti pubblici anche in relazione agli obiettivi della manovra economico-finanziaria.

Onorevoli colleghi, le recenti notizie sull'andamento della spesa sanitaria in generale ed sulla lievitazione delle previsioni di spesa relative alla sottoscrizione del contratto per il settore della sanità pubblica hanno suscitato notevole allarme. È evidente che se le notizie diffuse hanno un fondamento, l'allarme suscitato è pienamente giustificato perché le quantificazioni previste dalla legge finanziaria, il tetto del fabbisogno pubblico e l'equilibrio dei conti statali si basano su alcune ipotesi di spesa che verrebbero ad essere stravolte.

Abbiamo, pertanto, ritenuto opportuno ascoltare il ministro De Lorenzo — che ringrazio per la disponibilità — in merito agli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto del settore sanitario.

Successivamente la Commissione procederà all'audizione del ministro per la funzione pubblica, onorevole Gaspari e, in

altra data, anche del ministro del bilancio e della programmazione economica, onorevole Cirino Pomicino.

L'urgenza dell'odierna audizione è dovuta alla necessità di evitare che la Commissione fosse informata dei costi dei contratti pubblici soltanto alla ripresa dei lavori parlamentari.

FRANCESCO DE LORENZO, *Ministro della sanità*. Ho ritenuto necessario accogliere l'invito della Commissione anche se alle ore 15 sono impegnato presso la Commissione sanità del Senato, che è convocata in sede deliberante per l'esame e l'approvazione del disegno di legge in materia di prevenzione e lotta all'AIDS. Ritengo che il contributo del ministro Gaspari risulterà più utile del mio, in quanto egli ha diretto la delegazione che ha condotto le trattative per il rinnovo del contratto dei dipendenti della sanità pubblica. Nella mia qualità di ministro della sanità mi sono attenuto, infatti, alle linee di indirizzo fornite dall'onorevole Gaspari, da lui indicate sin dall'inizio non soltanto alla parte pubblica, ma anche a quella sindacale.

Desidero fornire alcune brevi precisazioni sui problemi specifici posti dal recente contratto relativo al personale sanitario, perché effettivamente sono stati formulati commenti ed osservazioni non sempre pertinenti.

Nell'ambito del comparto pubblico, il rinnovo del contratto per il personale sanitario presenta caratteristiche del tutto peculiari; basti pensare che l'85 per cento degli operatori nell'ambito del servizio sanitario nazionale è obbligato, per non dire costretto, a turni di lavoro di 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana. Si



tratta, quindi, di una categoria di personale che non gode del riposo settimanale, diversamente da altri comparti, a cominciare da quello dei bancari. È del tutto evidente che le attività svolte dal personale del settore sanitario non sono confrontabili con quelle di altri settori della pubblica amministrazione.

In secondo luogo, le condizioni economiche sulla base delle quali è stata avviata la contrattazione erano state poste già nel precedente contratto; peraltro, se fossero stati rispettati gli impegni — che il Governo è comunque tenuto ad osservare — gli oneri sarebbero stati persino superiori.

Non dimentichiamo che il precedente contratto di tale comparto si concluse con un aumento delle retribuzioni del personale medico del 41 per cento, mentre l'attuale tasso di incremento è del 28,4 per cento. Su questo punto il ministro Gaspari potrà fornire alla Commissione maggiori dettagli.

Inoltre, nelle precedenti trattative, il Governo si era impegnato a tener conto di ulteriori compensazioni che al momento della stipula del precedente contratto non erano state concesse. Di conseguenza, per il personale medico — nei cui confronti, ripeto, esistevano una riserva ed un impegno preciso del ministro Gaspari — la recente contrattazione si è conclusa con il riconoscimento di una percentuale retributiva inferiore non soltanto a quella concessa precedentemente, ma anche a quella formalmente assunta come impegno.

In terzo luogo, il nuovo contratto è stato stipulato con due anni e mezzo di ritardo. Quindi esso, più che guardare al futuro, ha interessato il passato, anche se contiene fortissimi elementi di innovazione.

La caratteristica di questo contratto è stata determinata dalla pregiudiziale posta dai sindacati — che il ministro Gaspari non ha ritenuto di accettare — di operare modifiche sostanziali dei profili professionali, posizione che inizialmente sembrava imprescindibile. Si è raggiunto

l'accordo in base al quale la linea guida dell'intesa si doveva basare sulla riforma sanitaria, inserendo nel nuovo contratto elementi innovativi tali da superare talune pregiudiziali, sempre nel rispetto delle leggi.

Credo sia noto a tutti che l'emergenza degli infermieri condiziona in misura notevole il funzionamento del servizio sanitario nazionale. Gli ospedali del nord sono in buona parte costretti a chiudere divisioni, sezioni e servizi per la carenza di personale di tale livello. Gli ospedali del sud presentano ugualmente tale tipo di carenza, anche se le ragioni che la determinano non sono esattamente le medesime. Molti concorsi sono stati banditi anni fa, ma non sono ancora stati espletati, per cui vi sono da un lato infermieri disoccupati e dall'altro carenze di organico e posti-letto inutilizzati proprio per la mancanza di personale qualificato. Non sempre è possibile occupare gli infermieri delle regioni meridionali nelle strutture del nord, per carenze di alloggi e scuole-convitto.

Quindi l'emergenza esiste; alcuni parlano di una carenza di organico di 70 mila unità; il Ministero della sanità, in attuazione della recente normativa in materia di immigrati extracomunitari, sta chiedendo alle singole regioni di indicare i contingenti necessari di infermieri per provvedere all'emanazione di un apposito decreto. Le regioni settentrionali, in particolare la Lombardia, hanno però richiesto ed ottenuto un incontro sulla materia presso la Presidenza del Consiglio, al quale hanno partecipato il ministro Gaspari, il sottosegretario di Stato Cristofori ed il ministro della sanità, per esaminare la gravità dell'emergenza infermieristica. Non dimentichiamo poi che molte regioni hanno proposto leggi regionali che prevedono incentivi particolari di gran lunga superiori a quelli inseriti nel contratto, proprio al fine di evitare la chiusura di divisioni ospedaliere e per garantire quella necessaria assistenza ai malati che oggi viene, di fatto, negata. Anche su tale questione il ministro Gaspari fornirà ulteriori informazioni.

Ci siamo trovati, quindi, nella necessità di firmare un contratto basato sulla risoluzione di tale problema. Si tenga presente che non si tratta solo di una questione italiana; vi sono situazioni analoghe in tutta Europa.

Nel corso di una riunione dei ministri della sanità dei paesi comunitari, tenutasi nel novembre scorso, abbiamo riconosciuto l'emergenza europea, aggravata in Italia dal fatto che gli infermieri sono sottopagati, in quanto percepiscono una retribuzione media di un milione e 100 mila lire mensili, in confronto a quella di 2 milioni degli altri paesi europei. La carenza di infermieri, quindi, dipende anche dal fattore economico e dai pensionamenti anticipati, in quanto la progressione di anzianità non è sufficientemente remunerativa, mentre la libera attività professionale rende sicuramente di più. Il provvedimento sull'AIDS, infatti, prevede la possibilità di utilizzare il personale già in quiescenza, tramite contratti di rapporto privato.

Il frequente *turn over* e la carenza di personale infermieristico femminile hanno determinato l'esigenza di un nuovo contratto. Si tenga conto, inoltre, che non vi sono più infermieri disposti a garantire i turni notturni e festivi, poiché l'indennità per attività così disagiate ammonta a poche migliaia di lire. È ben noto il problema delle cosiddette badanti, per i cui servizi le famiglie sono costrette a gravi sforzi economici, considerando che le tariffe per l'assistenza ai malati variano da regione a regione dalle 50 alle 100 mila lire per notte.

Tenuto conto di tutti questi elementi, la retribuzione degli infermieri è stata elevata puntando soprattutto sull'incremento delle indennità per i turni festivi e notturni, con un incremento di circa 700 mila lire mensili, quando sono garantiti tutti i turni possibili. È stato anche concesso l'unico passaggio dal quarto al quinto livello a favore dell'infermiere generico poiché altri passaggi non sono stati accolti, contrariamente a quanto hanno affermato autorevoli editorialisti. Quindi si tratta di un contratto che è

stato stipulato senza sanatoria, livellamenti e trasferimenti, nel pieno rispetto della professionalità e dei meriti.

Avendo recepito tutte queste richieste, il Governo — contrariamente a quanto suggerito a livello regionale — non ha potuto tener conto della proposta di pagare gli infermieri più dei medici. Infatti, alcune regioni hanno sostenuto che, non essendovi offerta di personale infermieristico ed essendo in esubero quella dei medici, si doveva tener conto di tale esigenza del mercato per aumentare senza timore le retribuzioni degli infermieri. Il Governo non ha potuto recepire tale richiesta, ma necessariamente è stato costretto ad avvicinare le retribuzioni degli infermieri professionali a quelle degli assistenti medici a tempo definito — di cui il ministro Gaspari vi fornirà i dati precisi — con un inevitabile livellamento tra le due categorie.

A questo punto, non potevamo non tener conto dell'esigenza di mantenere i rapporti di aumento retributivo tra aiuto medico, medico assistente, aiuto primario e primario. Non potevamo, cioè, non estendere alcune retribuzioni maggiorate anche al personale laureato che opera nel comparto sanitario, ben conoscendo l'orientamento delle Commissioni parlamentari nei confronti dei biologi, dei chimici e del personale affine.

Tenuto conto di tutto ciò, si giustificano i costi di un contratto di tal genere e non è possibile alcun paragone con contratti di altre categorie; sbaglia chi ritiene di dover trasferire miglioramenti di indennità per attività disagiate ai metalmeccanici o ai postelegrafonici. Infatti, l'85 per cento del personale infermieristico opera 24 ore su 24 e merita indennità adeguate ad un lavoro così disagiato.

Tra l'altro desidero sottolineare che abbiamo ottenuto — non era mai accaduto prima — anche contro corrente rispetto ai contratti di privati — vale la pena ricordarlo alla Confindustria — che i medici lavorino due ore in più alla settimana negli ospedali, quindi in diretto rapporto con i malati. In secondo luogo abbiamo ottenuto — come il ministro Gaspari illu-

strerà — che i medici non insistessero nell'aver retribuzioni *a posteriori* per attività già svolte. Con i rappresentanti di tale categoria abbiamo firmato un contratto che non può certo essere considerato « d'oro » — come è stato affermato — né è corretto — come alcuni giornali hanno scritto — indicare come tali le retribuzioni dei primari a tempo pieno prossimi alla pensione, in quanto rappresentano il 10 per cento del totale dei medici. Tali affermazioni alterano il significato e l'equilibrio del contratto.

Desidero svolgere alcune osservazioni circa gli aspetti fortemente caratterizzanti del contratto. Sempre nell'ambito dell'emergenza infermieristica, abbiamo cercato di risolvere un aspetto particolarmente grave determinato dal fatto che in Italia spesso l'infermiere professionale deve svolgere mansioni che non gli competono. La mortificazione della dignità professionale non può non produrre un allontanamento dal lavoro. Grazie all'accordo tra tutti i sindacati dei medici e dei lavoratori del settore sanitario, siamo riusciti ad inserire nel contratto la posizione funzionale, corrispondente al quarto livello, di operatore tecnico con mansioni di assistente di tipo alberghiero, riducendo le carenze derivanti dalla mancanza di infermieri professionali anche con l'utilizzazione di addetti esterni, nell'ambito ovviamente della programmazione sanitaria.

Con un decreto del ministro della sanità, che sarà emanato entro sessanta giorni, si definiranno le modalità di preparazione di tale categoria di personale, una preparazione che sarà molto più celere poiché si tratta di operatori tecnici addetti ad un'assistenza di tipo alberghiero, per i quali è prevista una retribuzione decisamente minore rispetto a quella degli infermieri professionali. In questo contratto, quindi, abbiamo tenuto conto di un'emergenza molto significativa, per la quale altrimenti avremmo dovuto prevedere una disciplina assai più complessa, che avrebbe allontanato il momento in cui il settore sanitario, e gli

ammalati in particolare, avrebbero potuto usufruirne.

Voglio chiarire un'altra questione che la parte pubblica ha affrontato in maniera seria e responsabile: mi riferisco al problema relativo alla maggiore responsabilizzazione dei quadri intermedi, in linea con quanto sottoscritto da tutti i sindacati confederali. Non abbiamo previsto né sezioni autonome, né aiuti dirigenti; abbiamo soltanto riconosciuto che vi sono delle figure che hanno una maggiore corresponsabilità nel funzionamento dei reparti e che oggi la acquisiscono di fatto per incarico diretto attribuito dal primario. Con la nuova legge viene abolito il ruolo degli assistenti e si istituisce la figura del medico in formazione; ciò non vuol dire che gli assistenti passano per sanatoria nella fascia di primo dirigente, poiché i trasferimenti avverranno soltanto tramite concorso per titoli ed esami. È stato solo variato il rapporto tra assistenti ed aiuti a favore di questi ultimi, individuando in questo modo delle funzioni di responsabilità per moduli operativi e per settori organizzativi. Si tratta di aiuti che hanno sette anni di anzianità oppure cinque anni di anzianità e la specializzazione, oppure tre anni di anzianità e l'idoneità a primario, ai quali viene assegnata un'indennità maggiore. Essi ricoprono tali incarichi sulla base di una selezione operata da una commissione composta da tre primari, uno dei quali appartenente alla divisione di destinazione. L'ANAO ha rinunciato al proprio rappresentante sindacale; della commissione non fa parte alcun rappresentante del comitato di gestione. La valutazione delle capacità organizzative è affidata soltanto alla responsabilità dei primari.

Non vi è, quindi, né smantellamento, né dimezzamento, né frammentazione, né sottovalutazione del ruolo dei primari che, anzi, vengono riconfermati nella loro piena responsabilità con nuove e più penetranti funzioni che saranno loro affidate anche per l'accordo sindacale sottoscritto.

Desidero, infine, sottolineare un altro elemento che forse è importante sotto-

porre all'attenzione della Commissione bilancio: l'istituzione delle commissioni per la valutazione della qualità del servizio prestato. A tali commissioni, già inserite nel precedente contratto (in quello attuale vengono meglio specificate sia a livello regionale sia nazionale) sono attribuiti compiti più puntuali per quanto riguarda l'accettazione dei malati e le modalità di funzionamento dei servizi al fine di umanizzare il rapporto tra addetti sanitari e malati. Per evitare che si riproducano gli effetti negativi del passato oppure che tali commissioni non vengano costituite affatto, si prevedono dei poteri sostitutivi per la loro attivazione. Si è stabilito, inoltre, che se questo compito non sarà svolto effettivamente, non saranno pagati gli incentivi. Credo che più di questo, anche per porre un freno a sprechi ed abusi commessi nell'esercizio del lavoro, non fosse possibile fare.

Naturalmente, occorre tener presente che questo contratto guarda al futuro soltanto per i prossimi sei mesi; tutti infatti, sappiamo che presto dovrà essere approvata la legge di riforma e quindi, probabilmente, non vi sarà nemmeno il tempo per attuare quanto previsto da questi contratti, perché la nuova disciplina regolerà diversamente il rapporto.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il ministro De Lorenzo, del quale ho molto apprezzato la relazione, anche perché ci ha delineato un panorama su una materia di cui la nostra Commissione non è abitualmente competente.

Prima di dare la parola al ministro Gaspari, desidero rilevare che in base ad alcune informazioni, le trattative, già concluse e in via di conclusione, comporterebbero un onere per lo Stato di 15-17 mila miliardi di lire, quindi di 3-5 mila miliardi in più rispetto a quanto preventivato.

La nostra Commissione non ha una competenza specifica per entrare nel merito del contratto dei dipendenti della sanità, del parastato, degli enti locali o delle ferrovie; ma riteniamo opportuno e siamo molto interessati che, per evitare

lo sfondamento del tetto del fabbisogno, sia garantita una certa coerenza rispetto alle posizioni assunte dal Governo, fatte proprie dal Parlamento, in materia di conti pubblici. È su questo, pertanto, che ci permettiamo di sollecitare la sua attenzione, signor ministro, chiedendole di fornirci dati e previsioni realistiche sugli eventuali maggiori oneri rispetto al preventivato e sull'andamento della spesa in un settore così delicato e trainante anche per altri comparti della spesa pubblica.

**REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica.** Signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo di disporre di elementi sufficienti per tranquillizzarvi in merito all'andamento dei contratti pubblici. Il ministro del bilancio, che insieme al ministro del tesoro ha seguito, quale componente della delegazione della trattativa, tutta la vicenda, potrà fornire meglio di me le cifre esatte. Per ciò che mi riguarda, posso dire che dai nostri conti (che l'esperienza ha dimostrato essere sempre esatti) nel settore dei contratti pubblici risulta uno sfondamento rispetto alle previsioni di 1.600 miliardi di lire nel triennio 1988-1990. Tale sfondamento è dipeso in parte da una maggiore percentuale di incremento e in parte anche da una diversa base di valutazione dell'applicazione delle direttive date dal precedente Governo.

Ciò si è verificato in quanto il calcolo di spesa, come voi sapete, viene effettuato sul costo medio dell'addetto nel settore, per cui dovremmo disporre di cifre molto precise.

Poiché ormai i contratti vengono conclusi solo alla fine del triennio, è evidente che quando si avvia l'applicazione del nuovo contratto non sono ancora operativi gli effetti di quello precedente. Questa è la ragione per la quale le nostre basi di calcolo vengono contestate dai sindacati; anche qualche collega del Governo, in possesso di cifre relative alle spese reali di settore, afferma la loro inattendibilità. Per esempio, nel caso del contratto degli enti locali, i dati a nostra disposizione collocavano la retribuzione

di quei dipendenti notevolmente al di sotto di quella media degli statali, mentre qualunque amministratore — anch'io lo sono in un piccolo comune — sa benissimo che il divario è a favore del dipendente dell'ente locale. Malgrado ciò, i dati ufficiali di cui disponevamo nel momento della contrattazione non ancora registravano l'applicazione completa del precedente contratto e, quindi, dovevano essere corretti. Infatti, il Ministero dell'interno aveva fornito una cifra reale di spesa in relazione a quanto risultava dai bilanci degli enti locali. La situazione era quindi diversa, perché si spostava la base di calcolo e conseguentemente saliva di pari ammontare l'onere della spesa preventivata.

Devo dire che ogni qualvolta si stipulano i contratti pubblici si grida « al lupo, al lupo! », come se in tale settore vi fosse una « leggerezza » di spesa alla quale, invece, si contrapporrebbe la rigidità del settore privato. Questa è una « balla » volutamente propagandata da chi non vuole fare i conti come dovrebbero essere fatti!

Infatti, bisogna prima di tutto tenere conto che il contratto del settore pubblico è uno solo; esso si applica uniformemente su tutto il territorio nazionale, mentre per il settore privato esistono due basi contrattuali: una costituita dal contratto nazionale e l'altra da quello aziendale, del quale non si parla mai perché ignoto.

L'altro errore che viene commesso consiste nel calcolare l'incremento di retribuzione che si registra nell'anno in cui vengono pagati gli arretrati, senza guardare mai ai due anni precedenti nei quali la retribuzione non aumenta ed in alcuni casi subisce addirittura l'erosione dell'inflazione. Si dice che nel 1990 le retribuzioni del settore pubblico siano cresciute notevolmente, ma non si tiene conto che in quello stesso anno sono stati corrisposti gli arretrati del 1988 e del 1989.

Ho denunciato più volte questo errore, ma tale denuncia incontra forti resistenze ad essere recepita.

Detto questo, desidero ricordare che nella passata tornata contrattuale, nel consueto incontro a palazzo Chigi, da

parte delle grandi organizzazioni sindacali unitarie CGIL, CISL e UIL durante la trattativa, fu sostenuta, una tesi, a mio avviso, più che giustificata (io stesso l'avevo sostenuta in precedenza, senza che fosse accolta). Le organizzazioni sindacali si resero conto della necessità di porre rimedio all'appiattimento delle retribuzioni che si era verificato negli anni Settanta ed all'inizio degli anni Ottanta sia per effetto degli alti tassi di inflazione, sia come conseguenza dell'introduzione del punto unico di contingenza. Il ventaglio delle retribuzioni si era fortemente ridotto tanto che la distanza tra il vertice e la base retributiva si era notevolmente accorciata; addirittura in alcuni casi si era verificato il superamento delle qualifiche superiori da parte di quelle inferiori (era il caso del primo dirigente che veniva scavalcato dall'ottavo livello). Ovviamente, i sindacati denunciarono questa situazione e chiesero al Governo uno stanziamento aggiuntivo per poter ampliare nuovamente il ventaglio delle retribuzioni.

Prego gli onorevoli deputati di tenere presente che la richiesta dei sindacati non teneva conto di un altro fenomeno avvenuto nel corso degli anni Settanta: lo « sfondamento » dei livelli, che ha avuto la conseguenza che al primo, al secondo e al terzo livello oramai non si collocava quasi più nessuno, mentre la maggior parte dei dipendenti era salita a quelli superiori. Il tradizionale triangolo che raffigurava lo scaglionamento della burocrazia ha assunto la configurazione di una sorta di mela, perché tutti erano saliti verso i livelli superiori. Perciò, anche volendo ampliare il ventaglio retributivo, non si aveva una misura esatta della situazione nel momento in cui si confrontavano i livelli retributivi e la effettiva consistenza del personale al vertice con una base puramente teorica.

I sindacati impostarono le loro richieste in termini molto corretti e precisi: il Governo concesse 1.500 miliardi di lire per avviare un'operazione di ridefinizione delle retribuzioni. Uno studio del Ministero del tesoro mise in luce che tra il

1970 ed il 1980, tutte le qualifiche superiori al quinto livello avevano perso potere di acquisto e che tale perdita era più accentuata per le qualifiche o i livelli più elevati, in particolare per la figura del dirigente generale.

Con quei 1.500 miliardi di lire fu possibile realizzare una certa riapertura del ventaglio delle retribuzioni: in questa ottica si svolse la trattativa con i medici ospedalieri. A fronte di una richiesta di rivalutazione delle retribuzioni superiore al 90 per cento, si svolse una trattativa molto serrata, caratterizzata da tensioni, polemiche e manifestazioni che vide l'intervento di tutti i partiti politici. A fronte di quella assurda rivendicazione, il Ministero del tesoro accertò che, effettivamente, le retribuzioni dei medici avevano subito una perdita del potere d'acquisto valutabile nella misura del 70 per cento. Di conseguenza, sia per i medici, sia per tutti gli altri livelli della pubblica amministrazione vi fu un incremento retributivo teso a recuperare una parte del potere d'acquisto che era stato perduto per effetto dell'inflazione. Successivamente, al momento della firma del contratto per i medici, il Governo firmò anche una dichiarazione con la quale si dava assicurazione che nei successivi contratti si sarebbe continuato a permettere il recupero del potere d'acquisto che era stato perduto. Sottolineo le parole: « nei successivi contratti », perché i medici pretendevano che l'operazione si esaurisse nel successivo contratto. Il Governo non accettò tale richiesta. Questo è il quadro nel quale le retribuzioni superiori al tetto hanno avuto una certa riapertura, anche se in termini limitati. Operazione, ripeto, iniziata e portata avanti nella precedente tornata di contratti pubblici.

Nell'attuale situazione, ci siamo trovati di fronte a cifre calcolate su una base retributiva che non era quella media-reale, in quanto — come ho già avuto modo di dire — i contratti vengono in genere approvati alla fine del triennio. Ciò causa dei problemi — che peraltro ho sollevato — per cui o si allunga la durata di validità dei contratti stessi oppure si

individuano strumenti diversi: le piattaforme presentate dai sindacati — degli autentici trattati — prima di essere deliberate richiedono almeno tre anni di tempo; non si capisce, quindi, perché fingano di arrabbiarsi del fatto che il rinnovo dei contratti venga attuato negli ultimi mesi. Ricordo, per esempio, che la piattaforma per il settore della sanità è stata presentata dai sindacati unitari CGIL, CISL e UIL alla fine di ottobre del 1989, mentre soltanto due mesi fa ci è stata consegnata quella per il settore della ricerca.

Gli stessi sindacati, quindi, si trovano di fronte alla difficoltà di presentare in tempo le piattaforme contrattuali, proprio perché esse sono diventate autentici trattati in cui vengono compresi problemi che in parte riguardano la contrattualità pubblica, in parte contengono richieste che non sono suscettibili di essere ricomprese nei contratti perché sono coperte da riserva di legge.

Quindi, il fatto che alla conclusione della trattativa si giunga all'ultimo anno non dipende dal Governo, ma dal modo in cui è stata interpretata la procedura. La conseguenza è che i contratti applicati dallo Stato più o meno entrano in funzione all'inizio del triennio, mentre quelli affidati ad enti locali o ad altre strutture autonome risentono di fortissimi ritardi. Nel settore degli enti locali, per esempio, alcuni contratti deliberati per il triennio precedente sono stati applicati soltanto nei giorni scorsi.

Di fronte a questo quadro, abbiamo tenuto presente la necessità del contenimento della spesa, cosicché, nel triennio, tutti i contratti pubblici hanno registrato un incremento che è oscillato dal 20 al 22 per cento circa, restando nell'ambito di limiti tollerabili. Vorrei far presente che poiché l'erogazione degli arretrati avviene alla fine del triennio, in effetti tale somma risulta erosa, anche in parte notevole, dal processo inflattivo determinatosi nel triennio stesso. I medici, per esempio, fino agli ultimi giorni hanno messo in piedi una vertenza — poi abbandonata — per ottenere, che l'accordo intercompartimentale prevedesse una scala mobile *ad*

*hoc*, in quanto la loro retribuzione è formata, in gran parte, di accessori, la cui parte maggiore è costituita dalle indennità per il tempo pieno la quale corrisponde, *grosso modo*, alla base stipendiale. Il trattamento a tempo pieno, però, è completamente indifeso perché ad esso non è applicato il meccanismo della contingenza. Nel corso del triennio, quindi, esso viene depauperato senza essere minimamente ritoccato. Vorrei anche aggiungere che la scala mobile (rinegoziata in sede pubblica, in quanto non fu possibile farlo in sede privata) è caratterizzata da una fascia di protezione molto bassa (580 mila lire), mentre quella superiore è difesa in modo assai labile, per cui, mano a mano che cresce il valore monetario, quest'ultima si attenua. Ciò è in genere tollerato dal sindacato, perché se la scala mobile difendesse di più la retribuzione, non vi sarebbero margini adeguati per i contratti. Oggi, in pratica, la scala mobile raffreddata è rimasta un simbolo: di fatto la protezione della retribuzione non è più efficace; infatti, a causa dei bassi tassi d'inflazione, i margini contrattuali si ridurrebbero in modo tale da offrire coperture aggiuntive che, in sostanza, indubbiamente non soddisferebbero gli addetti. Ecco, dunque, un aspetto che, a mio giudizio, merita di essere opportunamente considerato.

Venendo, concretamente, al complesso dei contratti rispetto alle previsioni iniziali e tenendo anche conto del contratto dei militari e dei dati economici relativi al contratto per il settore della ricerca, nel triennio avremmo, complessivamente, uno sfondamento di 1.600 miliardi di lire, ivi compresi i 254 miliardi di oneri sociali...

**PRESIDENTE.** Compresi gli incrementi relativi al settore sanitario?

**REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica.** Sì, signor presidente, comprendendo anche i comparti della sanità, della ricerca e quello dei militari, il quale ultimo, peraltro, non è stato negoziato in sede pubblica ed è costato 174

miliardi in più. Rispetto alle previsioni fatte, il contratto del settore sanitario ha comportato un onere aggiuntivo di 158 miliardi. Per tale contratto gli oneri effettivi ammontano a 3.286 miliardi, mentre il costo complessivo assomma a 4.699 miliardi. Desidero, inoltre, ricordare che alle figure sanitarie già previste è stato riconosciuto lo stesso trattamento dei precedenti contratti; su tale determinazione ha influito, soprattutto, il contratto degli enti locali, con l'unica eccezione rappresentata dal trattamento degli infermieri professionali.

A proposito degli infermieri, prima della conclusione del contratto si era svolta a palazzo Chigi una riunione, richiesta dai presidenti delle regioni settentrionali, con la partecipazione dei ministri del tesoro, della sanità e del bilancio. In particolare la regione Lombardia, ma anche altre, avevano lanciato un forte grido di allarme per la carenza di personale infermieristico, affermando, addirittura, di essere ormai nella condizione di dover chiudere alcune strutture ospedaliere per mancanza di personale. Si faceva presente, tra l'altro, che si era registrato un fenomeno particolare: il personale infermieristico operante nelle zone più vicine alla Svizzera si licenziava dagli ospedali italiani per recarsi, appunto, a lavorare in quel paese, mettendo ovviamente in grave pericolo la situazione delle regioni italiane. In tale circostanza il Governo assunse l'impegno di adottare, in sede contrattuale, i provvedimenti che sarebbero stati necessari per conferire gli incentivi economici atti ad evitare che tale situazione si potesse gravemente riflettere sul livello della sanità nelle grandi regioni del Nord. Dal canto suo, la regione Lombardia ha poi approvato una legge regionale con la quale attribuisce (con mezzi propri, non del Fondo sanitario nazionale) una serie di agevolazioni che credo comprendano persino l'assegnazione di case.

In sede contrattuale, quindi, si è seguito l'indirizzo di attribuire lo stesso trattamento economico alle figure per le quali era stata già stabilita la disciplina

e la retribuzione nei precedenti contratti. Per quanto riguarda, invece, gli infermieri, si è stabilito di conferire una retribuzione che, in particolare da parte dei sindacati maggiori, era ritenuta assolutamente indispensabile. Tale retribuzione si giustificava anche in base alla constatazione che, in base alla nuova disciplina adottata anche in sede CEE, gli infermieri professionali, se adeguatamente formati, avrebbero dovuto godere di un livello retributivo equiparato al settimo. Non essendo possibile disporre in sede contrattuale il trasferimento globale di livello, in quanto la materia è oggetto di riserva di legge, d'intesa con le regioni e con i sindacati, fu individuata, la soluzione di attribuire agli infermieri un trattamento economico incentivato, corrispondente *grosso modo* a quello del settimo livello. Pur rimanendo, quindi, nell'ambito del sesto livello, tali soggetti godevano di un trattamento economico paragonabile a quello del livello superiore. Come unica eccezione rispetto alle figure professionali previste negli altri contratti, per gli assistenti sanitari per i quali nel contratto degli enti locali era stato previsto il passaggio al settimo livello, le regioni hanno chiesto, e la parte pubblica ha convenuto, che anche tale figura professionale dovesse rimanere al sesto livello. Diversamente, infatti, si sarebbe innescata una serie di reazioni a catena che avrebbe trascinato, insieme con gli infermieri professionali, tutto il personale tecnico oggi fermo al sesto livello. Pertanto, anche agli assistenti sanitari fu attribuito il trattamento economico di settimo livello, di cui beneficiano i loro colleghi degli enti locali, ma ad essi non fu riconosciuto giuridicamente il livello superiore.

Per quanto riguarda i medici, il problema era quello di continuare l'operazione di rivalutazione alla quale ci eravamo impegnati. Anche a tale proposito si è svolta una lunga disputa, che gli onorevoli deputati avranno certamente seguito attraverso la stampa. I medici richiedevano una revisione dell'accordo intercompartimentale, sollevando ancora

una volta il problema della scala mobile e quello dei trattamenti stipendiali, manifestando l'intenzione di trasferire le indennità sulla base stipendiale. Tutto ciò veniva motivato con l'anomalia di una retribuzione basata soprattutto sugli incentivi, più che sul trattamento stipendiale, con tutti gli svantaggi che, secondo le loro valutazioni, ciò comportava. Alla fine, i medici si sono persuasi che non era possibile arrivare a creare per loro istituti specifici, in quanto è chiaro che una volta dichiarata la specificità di una categoria, tutte le altre che si trovavano in condizioni simili (a cominciare, ad esempio, dalla polizia di Stato) avrebbero avanzato la richiesta di godere degli stessi trattamenti e degli stessi istituti. Tali posizioni non erano ragionevoli, per cui alla fine sono state superate ed è stata raggiunta l'intesa (signor presidente, richiamo la sua attenzione e quella degli onorevoli deputati su tale punto) sulla base di un aumento retributivo del 26,8 per cento. Se si calcola ciò che è stato attribuito alle qualifiche più basse, si vede che in fondo la riapertura del ventaglio delle retribuzioni si è limitata al 6 per cento, che è molto meno di quanto era stato riconosciuto nel precedente contratto, nel quale — come ha ricordato il collega De Lorenzo — l'incremento dato ai medici fu del 41 per cento. Tale quota fu raggiunta perché, come gli onorevoli deputati sanno, vi fu in sede parlamentare un'iniziativa tesa a rivalutare del 42 per cento il trattamento dei dirigenti che godevano dello stesso livello retributivo dei medici. In sede contrattuale, quindi, fu attribuito ai medici un punto percentuale in meno rispetto a tale quota: si è parlato di forte incremento, di stipendio « d'oro » e così via, ma l'incremento è stato, in sostanza, del 26,8 per cento, ivi compreso, naturalmente, il costo delle due ore in più che vengono prestate, altrimenti si sarebbe arrivati al 28 per cento. Devo dire che l'incremento dell'orario di lavoro non è stato ottenuto soltanto dai medici, ma da tutte le figure professionali che avevano trattamenti superiori al nono livello: biologi, fisici, far-



macisti e via dicendo. Tutte le categorie del settore con livelli superiori alla *ex* carriera direttiva, in sostanza, hanno accettato tale incremento.

È stata, inoltre, risolta una serie di altri problemi, ad esempio quello degli anestesisti rianimatori i quali godevano, insieme con tutto il personale delle sale operatorie, di 15 giorni di ferie in più all'anno rispetto alle altre categorie. Attualmente, quindi, se esistono le condizioni necessarie, tale personale può beneficiare al massimo di 8 giorni di ferie aggiuntive. Vi è stato, quindi, un recupero notevole di ore lavorative all'interno delle strutture ospedaliere.

Devo dire che, in accordo con le regioni, abbiamo introdotto anche modifiche al sistema degli incentivi da cui potrebbe conseguire un aumento numerico, soprattutto nel Mezzogiorno, delle prestazioni erogate, oltre ad un innalzamento qualitativo delle prestazioni stesse.

Come ha già ricordato il ministro della sanità, vi è anche una serie di prestazioni aggiuntive meglio disciplinate e qualificate, che dovrebbero garantire un reale vantaggio nell'esercizio professionale dei medici all'interno delle strutture pubbliche.

Tutto ciò dovrebbe tradursi in un miglioramento della risposta che complessivamente la struttura ospedaliera, e quella sanitaria in generale, forniscono alla domanda di salute proveniente dal paese. Naturalmente, se fossero applicati tutti gli istituti inseriti nell'accordo intercompartimentale e nel contratto di settore, si dovrebbe avere un nettissimo miglioramento nella qualità delle prestazioni. Infatti, il difetto che si verificava in passato era rappresentato dal fatto che alcuni di questi impegni rimanevano sulla carta.

Attualmente, invece, i Ministeri della sanità e della funzione pubblica si sono impegnati a vigilare meglio sul regime delle USL, affinché le decisioni assunte a livello nazionale si traducano in un effettivo vantaggio per il cittadino senza rimanere soltanto « belle frasi » nei contratti, alle quali non segue il miglioramento delle prestazioni che il settore medico è tenuto ad offrire.

Desidero aggiungere, inoltre, che le regioni e l'ANCI hanno fornito un contributo molto importante (in misura maggiore rispetto ad altre occasioni di contrattazione pubblica) su due versanti: in primo luogo, si sono impegnati in maniera rigorosa in rapporto alla normativa, offrendo — lo ribadisco — un contributo estremamente positivo. Oltretutto, i rappresentanti degli enti locali hanno rivolto una cura meticolosa nel calcolare la spesa. In proposito, è noto che abbiamo dovuto rinviare di un mese la conclusione della trattativa contrattuale relativa al settore degli enti locali (dopo aver firmato il preliminare) perché l'ANCI ha acconsentito al suddetto contratto solo dopo aver accertato, in contraddittorio con il Ministero del tesoro, i singoli costi e dopo aver ricevuto le relative provviste. I comuni, infatti, hanno dichiarato di non essere disponibili ad effettuare alcuna spesa per il rinnovo contrattuale, in quanto tutti gli oneri derivanti dalle previsioni avrebbero dovuto ricadere sul Governo.

Una situazione analoga si è verificata in rapporto alla trattativa per il settore sanitario.

Tali contratti, quindi, presentano anche il vantaggio (a mio avviso importante) di aver subito una puntuale verifica della spesa da parte della delegazione pubblica. Si tratta di un fatto che mi soddisfa, poiché in tal modo si è potuto evitare il verificarsi di un difetto di finanziamento in sede applicativa. Anzi, per quanto riguarda gli enti locali, una parte del costo calcolato era rappresentato dal tasso d'inflazione; conseguentemente, nella stima veniva accreditata l'intera somma, incluso il tasso di inflazione, che diventava una componente della spesa.

Quelle somme avrebbero dovuto essere accantonate per il 1988 e il 1989. Tuttavia, i comuni asserivano di non aver proceduto a tale accantonamento in quanto non erano in grado di farsi carico della suddetta spesa. Conseguentemente, il Ministero del tesoro ha fatto fronte anche all'onere relativo agli anni 1988 e 1989.

Infine, secondo le risultanze degli elementi a nostra disposizione, il problema della « riparametrazione » nell'ambito del settore privato è stato ampiamente risolto: è stata, infatti, ricostruita la piramide retributiva, che ora non ha bisogno di ulteriori ritocchi.

A seguito di ciò non si è verificata alcuna agitazione da parte dei lavoratori intermedi e dei dirigenti.

**BENEDETTO SANNELLA.** La ricostruzione cui lei ha fatto riferimento è avvenuta non attraverso la contrattazione collettiva, ma al di fuori di essa.

**REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica.** Ciò è noto a voi come ai sindacalisti della CGIL, della CISL e della UIL che trattano con me, i quali si rendono conto molto bene del modo in cui sono stati conclusi i contratti dei lavoratori chimici e di altre categorie, così come sostengono che è inutile, da parte della Confindustria, non voler ammettere come stanno le cose.

Ho avuto modo di riferire tutto ciò al ministro del lavoro, al quale ho consigliato di convocare il segretario generale della CISL, competente per il pubblico impiego (che fino a poco tempo fa si occupava del settore chimico) e di chiedergli quale sia il costo effettivo del contratto dei lavoratori chimici.

**BENEDETTO SANNELLA.** Signor ministro, lei non può mettere le due questioni sullo stesso piano. Infatti, se un imprenditore privato elargisce denaro al di fuori della contrattazione, in genere ciò avviene per premiare la professionalità.

**REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica.** Lei fa riferimento a quello che viene definito il « fuori busta » che rappresenta un fatto illegale in quanto si traduce, tra l'altro, in una frode fiscale.

Comunque, quando ho avuto modo di incontrare personalmente i segretari generali delle tre maggiori confederazioni sindacali, questi mi hanno detto — posso riferirlo in questa sede — di conoscere il costo effettivo dei contratti relativi ai

grandi settori produttivi; comunque, tale costo è superiore a quello sostenuto per i dipendenti pubblici.

**PRESIDENTE.** Passiamo alle domande.

**ANDREA GEREMICCA.** Vorrei chiedere al ministro Gaspari un elenco disaggregato con i risultati dei contratti in rapporto alle previsioni della legge finanziaria. Infatti, ogni rappresentante del Governo fa riferimento ad una cifra diversa: basti pensare che, in rapporto al settore della sanità, il sottosegretario Cristofori ha parlato di 2.200 miliardi di lire, il ministro Cirino Pomicino di 2 mila miliardi ed il ministro Gaspari di 1.600 miliardi.

Non intendiamo, comunque, in questa sede entrare nel merito della congruità delle cifre. Tuttavia, rispetto alle previsioni, in ordine alle quali il gruppo comunista aveva sottolineato la necessità di stanziare una cifra maggiore e concludere prima i contratti, vorrei conoscere con chiarezza l'entità dello sfondamento.

**PRESIDENTE.** Questo è, in sostanza, l'interrogativo che avevo rivolto al ministro Gaspari in apertura di seduta.

Pertanto, poiché i 1.600 miliardi cui si è fatto riferimento rappresentano un dato aggregato, vorremmo che esso fosse disaggregato con l'indicazione del costo dei singoli contratti rispetto alle previsioni originarie e spiegando in che modo si determina la cifra di 1.600 miliardi.

**REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica.** Sono in grado di fornirvi, in riferimento agli specifici settori, i dati elaborati dall'ufficio statistico del Ministero per la funzione pubblica. Rispetto alle previsioni originarie, il contratto degli enti locali ha comportato un costo aggiuntivo di 558 miliardi di lire; quello della sanità di 158 miliardi; quello delle aziende autonome di 191 miliardi; quello del settore militare (anche se alla sua conclusione non ha atteso il mio dicastero) di 364 miliardi; quello della polizia di Stato di 174 miliardi. In definitiva, sulla

base di tali calcoli, si è verificato uno sfondamento di circa 1.600 miliardi nel triennio, di cui 254 miliardi per oneri sociali.

**PRESIDENTE.** Può fornirci i dati relativi al contratto della scuola?

**REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica.** Non dispongo ora di tali dati.

Le cifre testé comunicate sono state elaborate dall'ufficio statistico del Ministero per la funzione pubblica, il quale, generalmente, fornisce dati molto precisi. Ricordo che, in occasione del dibattito relativo alla scala mobile, le cifre elaborate dai nostri uffici risultarono molto precise anche in confronto con i dati forniti dalla Confindustria.

Vorrei sottolineare, tuttavia, ove si consideri che i Ministeri del bilancio e del tesoro hanno curato gli aspetti connessi alla copertura finanziaria dei singoli contratti, che tali Dicasteri sono in grado di fornire le cifre ufficiali di spesa reale stimate.

**GIOVANNI MOTETTA.** Vorrei conoscere dal ministro (anche in considerazione del fatto che a tale richiesta, che continuiamo a porre da anni, non è mai stata fornita una risposta precisa) i dati disaggregati relativi agli addetti, computati settore per settore. Si tratta di un elemento di conoscenza molto importante in assenza del quale non siamo in grado di stabilire il livello di produttività dei singoli servizi, anche perché i ministri forniscono dati diversi...

**REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica.** Desidero ricordarle che noi perveniamo ad una valutazione comune insieme alle controparti sindacali e pubbliche; tuttavia, dal momento che ciascun contratto deve avere la relativa copertura finanziaria, è il Ministero del tesoro che vi provvede, l'unico a disporre di dati finali precisi. Ho già avuto modo di sottolineare che la conclusione del contratto per gli enti locali è stata ritardata

di un mese, rispetto alla previsione, perché il comitato direttivo dell'ANCI ha ritenuto di dover valutare, in collaborazione con il Ministero del tesoro, i relativi oneri dichiarando la propria disponibilità alla definizione del contratto solo in una fase successiva al completamento di tale esame.

**GIOVANNI MOTETTA.** Il suo discorso si riferisce alle cifre globali, mentre io le ho chiesto i dati relativi agli addetti operanti nei singoli settori, dal momento che, non disponendo di tali cifre, non saremo mai in grado di verificare i livelli di produttività per ciascun settore e di confrontarli, per esempio, con la media europea del settore. In sostanza, continuiamo a limitarci ad una stima globale della spesa in termini quantitativi, senza coinvolgere i profili individuali. A mio avviso, in assenza di dati relativi al numero degli addetti per ciascun settore, diventa addirittura difficile fare previsioni di spesa.

**REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica.** Non abbiamo difficoltà a fornire i dati richiesti. Tuttavia, vorrei precisare che la disponibilità del numero di addetti per ciascun settore non è sufficiente. Per esempio, l'amministrazione postale italiana dispone di circa 240 mila addetti, a differenza di quella francese alle cui dipendenze ve ne sono oltre 300 mila. L'aspetto rilevante, comunque, è dato dal livello e dalla qualità del servizio offerto; tra le due amministrazioni richiamate, infatti, esiste un divario di produttività e di qualità, condizionato da diversi fattori, quali, ad esempio, la puntualità delle consegne e l'efficienza dell'organizzazione. Sono queste le valutazioni che dovremo fare, altrimenti potremmo avere l'impressione che il nostro paese abbia un numero limitato di dipendenti in taluni settori. A mio avviso, occorre riconoscere che sotto il profilo numerico abbiamo un numero di dipendenti pubblici minore rispetto ad altri paesi europei ma, considerati i servizi forniti, la qualità è al di sotto ...

GIOVANNI MOTETTA. Su questo non vi è dubbio. Tuttavia, i dati che ho richiesto rivestono una particolare rilevanza.

BRUNO SOLAROLI. Signor ministro, lei è a conoscenza del nostro dissenso rispetto alla generale politica seguita dal Governo in materia di contratti, ma soprattutto sotto il profilo della politica complessiva seguita dall'Esecutivo in questo settore. Mi riferisco, in particolare, alla linea politica degli ultimi anni molto confusa, che ha portato a prevedere vincoli, deroghe ed altre particolari situazioni; si tratta di una politica che non ha consentito di realizzare alcun risultato positivo, né a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione ...

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Questo non è esatto.

BRUNO SOLAROLI. ... né a contenere la spesa, sia a livello centrale sia a livello periferico, dal momento che i meccanismi attivati si sono dimostrati « infernali ». In pratica, si è creata una situazione di difficile gestione che ha peggiorato la qualità delle prestazioni e non ha certo risolto i problemi di cui si auspicava la soluzione.

Ritornando alla gestione dei contratti del pubblico impiego — sulla quale, ripeto, da tempo la nostra parte politica ha manifestato un forte dissenso — debbo nuovamente denunciare il comportamento del Governo che non è all'altezza di affrontare le questioni sul tappeto, così come ha dimostrato nell'ultima tornata contrattuale.

Penso, per esempio, alla difficoltà di comprendere quali siano i dati certi in riferimento alle recenti definizioni contrattuali. Richiamo, a tale proposito, le denunce relative ai tetti sottostimati ed ai ritardi registratisi (per i quali si è giustamente tirato in ballo anche il comportamento del sindacato, che non è riuscito a predisporre piattaforme in tempi utili); tali ritardi, in ogni caso, hanno condizionato le qualità dei contratti, il

buon funzionamento della pubblica amministrazione e, in ultima analisi, anche i costi sostenuti.

Il ministro De Lorenzo ha dichiarato che alla recente conclusione dei contratti si è pervenuti guardando non al futuro, ma al passato. Dal momento che ci accingiamo all'avvio di una nuova tornata contrattuale (prevista per il prossimo 1° gennaio), mi chiedo se s'intenda guardare al passato e non al futuro anche in riferimento alla gestione dei nuovi contratti.

A mio avviso, si è perduta l'occasione di introdurre nella gestione dei contratti importanti elementi di riforma, di modifica e di innovazione della pubblica amministrazione. Mi sembra che i risultati siano scarsi. Non voglio, però, riprendere tale questione perché ne abbiamo già discusso in occasione dell'esame della *Relazione previsionale e programmatica* e dei disegni di legge finanziaria per gli anni 1988 e 1989.

Tra l'altro, il gruppo comunista aveva anche presentato un proprio documento — di cui non ricordo i contenuti — con il quale si intendeva prospettare un'impostazione di carattere programmatico più complessivo, oltre ad offrire una base di confronto maggiormente serrato e di convergenza alla maggioranza, che mirasse ad un'efficace soluzione delle questioni contrattuali, a modificare le norme sul pubblico impiego e ad introdurre elementi di novità nella pubblica amministrazione.

A questo punto i contratti sono conclusi; se devo esprimere un'opinione — ancora inficiata dall'insufficienza degli elementi conoscitivi — mi sembra che sul piano delle risorse la soluzione accolta sia abbastanza soddisfacente per i lavoratori. È chiaro che le diversificazioni, all'interno del fronte contrattuale, sono tali e sono talmente aumentate che diventa sempre più difficile comporre una sintesi o tenere una linea di comportamento che sia in grado di corrispondere alle specifiche esigenze che si manifestano all'interno del pubblico impiego. Su questo versante, quindi, si registra una difficoltà reale.

Se, però, guardiamo alle altre questioni, mi sembra che le risposte manchino. Vorrei sapere quali siano le coerenze: quando parlo di coerenze intendo riferirmi agli oneri; conseguentemente, mi chiedo a quanto ammontino gli sfondamenti rispetto alle previsioni.

In primo luogo, quindi, vorrei conoscere qual è la base di riferimento che credo debba essere rappresentata dalle risorse stanziare con la legge finanziaria.

Guardando ai dati che abbiamo cercato di raccogliere, mi sembra di capire che lo sfondamento sia più elevato di quanto affermato dal ministro Gaspari. La situazione deve essere verificata. Il ministro ci ha parlato di 1.600 miliardi di lire: ho letto in questi giorni sulla stampa dichiarazioni di rappresentanti del Governo che parlavano anche di 3 mila miliardi...

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Si tratta dell'effetto di trascinamento.

BRUNO SOLAROLI. I rappresentanti dei sindacati parlano di uno sfondamento di 5 mila miliardi, mentre quelli della Confindustria, forse preoccupati anche dell'effetto di trascinamento che la conclusione dei contratti del pubblico impiego può produrre sull'andamento dei contratti del settore privato...

ANDREA GEREMICCA. Vorrei sapere cosa intende il ministro per effetto di trascinamento.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Per trascinamento intendo la spesa che andrà a regime il 1° gennaio 1991. Si deve tenere presente che nel settore pubblico vi è stata una massiccia rinuncia agli arretrati. Ciò significa che la spesa non è distribuita equamente nel triennio, ma si concentra soprattutto nell'ultimo semestre, comportando appunto un effetto di trascinamento nel 1991.

Tutte le somme, inoltre, devono essere depauperate di quanto viene eroso dall'inflazione — pur modesta — esistente fino al momento dell'erogazione. Se si procede

ad una corretta valutazione, la percentuale del 22-23 per cento cala ulteriormente e risulta molto inferiore rispetto a quanto non appaia.

BRUNO SOLAROLI. Vorremmo comunque che il ministro Gaspari fornisca indicazioni scritte che ci consentano di avere un quadro più esatto rispetto alle notizie che vengono diffuse. Infatti, come dicevo, ho letto: dichiarazioni di rappresentanti del Governo che parlano di uno sfondamento di 3 mila miliardi; stime del sindacato di 5-6 mila miliardi; valutazioni della Confindustria di circa 10-12 mila miliardi, anche se bisogna tener conto che su quest'ultimo calcolo può influire la preoccupazione politica di ordine generale che ricordavo, relativa alla possibilità che le conclusioni del contratto del pubblico impiego condizionino l'esito delle trattative aperte nel settore privato.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Si pensi ai contratti dei bancari.

BRUNO SOLAROLI. Mi sembra che anche i dati che abbiamo sotto mano, relativi al costo dei contratti già conclusi, ci portino ad una valutazione approssimativa diversa da quella che lei, signor ministro, ci ha fornito. In base al bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990, senza considerare il contratto della scuola, risultano spendibili circa 11 mila miliardi. Per i rinnovi contrattuali, senza considerare il settore sanitario per il quale lei, signor ministro, stimava un onere superiore ai 4 mila miliardi e senza considerare il contratto della ricerca, si rendono già necessari oltre 8 mila miliardi. Se facciamo un confronto — anche sulla base delle note che accompagnano le conclusioni contrattuali — tra i costi stimati e le risorse disponibili in base al bilancio pluriennale, emerge una differenza che va ben oltre i 1.600 miliardi. Ribadisco, quindi, l'esigenza di ottenere dati più esatti e di capire anche come il Governo intenda coprire gli ulteriori oneri derivanti dai contratti.

Prendo atto del fatto che lei, signor ministro, in questa sede, ha ripetuto che il Governo, per quanto riguarda gli enti locali, si è fatto carico di predisporre una copertura di carattere generale. Al di là di questo, però, desidero porre un'altra questione che sta creando una situazione molto preoccupante: mi riferisco al decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, recante corresponsione di acconti ai dipendenti degli enti locali, delle aziende autonome, delle università e dei comparti sanitario e della ricerca; acconti che per le categorie interessate, con l'esclusione del settore sanitario, sono pari al 50 per cento dell'aumento stipendiale a regime dal 1° luglio di quest'anno e che rappresentano il 50 per cento del beneficio stipendiale previsto, o da prevedere, per il settore sanitario. Quindi, la stima è inferiore alla conclusione reale anche in ordine a quest'ultimo settore.

Il decreto-legge citato ha creato un forte malcontento ed ha suscitato reazioni da parte dei lavoratori e dei sindacati che hanno adottato iniziative ed esercitato pressioni in particolare sugli enti locali. Tale pressione tende a determinare una situazione difficilmente governabile ed a spingere da un lato gli enti locali a farsi carico, con provvedimenti legittimi, del pagamento di acconti che vadano oltre quanto previsto dal decreto-legge, dall'altro, a rendere estremamente difficile anche le operazioni necessarie a predisporre la campagna elettorale. Si tratta di questioni estremamente preoccupanti.

Credo che la protesta sia legittima perché, a conclusione del contratto, si conferisce un acconto relativo solo alla metà dello stipendio del 1990, ignorando i due anni precedenti. Sono in possesso di una nota diffusa dall'ANCI, da altre organizzazioni e dai sindacati che hanno chiesto una riunione urgente con il Governo per affrontare le questioni insorte e per evitare azioni che mettano a repentaglio la stessa possibilità di organizzare regolarmente la campagna elettorale, visto che vi sono anche problemi di questo genere. Vorrei sapere se il ministro è disponibile ad accogliere in tempi brevi questa richiesta di incontro per dare una risposta alle questioni esistenti ed even-

tualmente per modificare il decreto-legge n. 60.

Desidero svolgere un'ultima riflessione. Pur comprendendo le difficoltà che si aprono su questo versante, mi sembra che all'interno dei nuovi contratti (così come di quelli precedenti) si ponga scarsa attenzione alle figure professionali emergenti. Si tratta di una questione che riguarda in particolare il settore della sanità, degli enti locali, nonché di altri comparti (nei quali, però, l'incidenza di tali figure è meno forte) che si va aggravando. Siamo di fronte ad una società che sta cambiando e nella quale si modificano i bisogni e la qualità della prestazione rispetto alle esigenze che emergono. Ritengo, però, che si tenga poco conto delle nuove figure professionali, del tipo di disagio che viene vissuto da alcuni cittadini e delle prestazioni che occorre assicurare.

Mi rendo conto dei condizionamenti che esistono, cui lo stesso ministro precedentemente si riferiva: per esempio, sono stati mantenuti inalterati tutti i livelli, poiché la loro modificazione avrebbe significato mettere in movimento una determinata catena. Comunque, a mio avviso, una politica accorta non può ignorare i mutamenti della società e le nuove figure professionali che risultano necessarie per fornire una risposta ai bisogni dei cittadini, prevedendo per altro, allo stesso tempo, gli opportuni e giusti riconoscimenti.

Ribadendo l'esigenza di un quadro più articolato dei costi e la preoccupazione per una situazione di rischio collegata al possibile sfondamento dei tetti previsti dalla legge finanziaria, desidero sollecitare un intervento del ministro Gaspari finalizzato al superamento delle difficoltà create dalle reazioni conseguenti al decreto che assegna gli acconti ad una parte del pubblico impiego. Desidero, infine, domandare se il Governo intenda continuare ad operare sul piano contrattuale con le politiche confuse e caotiche degli ultimi anni, oppure se vi sia da parte dell'esecutivo la volontà di affrontare le prossime scadenze con un'impostazione di carattere complessivo che consenta la conclusione di contratti che, da

un lato, raccolgano le legittime esigenze dei lavoratori sul piano salariale e, dall'altro lato, siano caratterizzati da forti elementi di novità, necessari rispetto alle esigenze di riforma e di efficienza della pubblica amministrazione.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Desidero osservare che in tutti i contratti che sono stati stipulati ultimamente, ed anche nell'accordo intercompartimentale concluso dal mio predecessore, vi sono fortissimi elementi di novità, dovuti alle richieste degli amministratori, sia a livello di Stato e parastato, sia a livello degli enti locali.

Confesso che il mio timore risiede nella possibilità che tali elementi di novità rimangano impegni da mantenere, senza trovare concreta attuazione ...

BENEDETTO SANNELLA. Quindi non vi è stato alcun aumento di produttività?

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Devo riferire, con estrema chiarezza, che nell'ambito dei sindacati vi è una rappresentanza a livello centrale che ha assorbito, con estrema consapevolezza, le nuove esigenze provenienti da coloro che pagano, cioè dai cittadini utenti. Vi è, da parte di tale componente, una comprensione, inimmaginabile soltanto dieci anni fa, caratterizzata da posizioni di ampia apertura e dal riconoscimento di determinate necessità.

A livelli sindacali più bassi, però, esistono maggiori difficoltà, poiché determinati istituti contrattuali incontrano fortissime resistenze attuative: il pericolo vero, quindi, non è rappresentato dalla mancanza di elementi di novità nei contratti, ma dalle difficoltà di una concreta applicazione in sede locale, per diverse ragioni. Una di esse è rappresentata dalla scarsa disponibilità degli amministratori locali rispetto ad azioni energiche, che sono invece necessarie; inoltre, a livello periferico, occorre fare maggiormente i conti con i sindacati autonomi, i quali sono pronti ad appoggiare qualunque iniziativa, dimenticando gli interessi dei cittadini utenti.

Proprio per fronteggiare tali posizioni demagogiche, completamente negative, nella conduzione delle trattative sindacali per i contratti, abbiamo seguito rigidamente il principio di avere come punto di riferimento le forze sindacali maggiormente presenti nel settore del pubblico impiego, le quali assicurano più forti garanzie di visione unitaria dei problemi.

BRUNO SOLAROLI. Se il ministro permette un'interruzione, desidero osservare che il gradimento degli italiani rispetto alla pubblica amministrazione appare essere in senso inverso: è bassissimo a livello centrale ed aumenta, non divenendo comunque elevato, a livello periferico.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. L'onorevole Solaroli troverà, per esempio, non soltanto nell'ultimo contratto, ma anche in quelli precedenti, la normativa relativa all'osservanza dell'orario di lavoro ed al relativo controllo elettronico; quando, però, se ne verifica l'applicazione pratica, si constata che il sindacato, a livello locale, si pone in posizione completamente negativa rispetto alle relative disposizioni. Ricordo il clamoroso caso della cosiddetta « guerra del cappuccino », presso il Ministero del tesoro: in quella circostanza, hanno vinto i « cappuccinari », non lo Stato. Nell'accordo intercompartimentale, però, erano previste determinate norme al riguardo.

Esistono, inoltre, molte altre normative relative alla riapertura pomeridiana degli uffici (specialmente di quelli cui accede il pubblico), all'orario flessibile, nonché ad una serie di altre esigenze, mediante le quali s'intende fornire una risposta qualificata alle domande provenienti dalla società civile e dai cittadini utenti. Ripeto, le difficoltà concernono il momento attuativo.

BENEDETTO SANNELLA. È incredibile: i ministri si comportano come sindacalisti quando si tratta di definire gli aumenti salariali, mentre quando si tratta di far rispettare i contratti di lavoro, attribuiscono la responsabilità ad altri!

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Ritengo che tutti ricordino determinate vicende; quando il Ministero del tesoro assunse quell'iniziativa, espressi pubblicamente la mia solidarietà al ministro del tesoro mediante un comunicato stampa e la confermai verbalmente, anche al capo di gabinetto ed ai sindacati; non possono essere, tuttavia, sottaciute determinate difficoltà. Mentre il vertice sindacale, soprattutto di CGIL-CISL-UIL, è disponibile ad un ragionamento proiettato verso il futuro della società, nuovi servizi e concrete risposte che il servizio pubblico è chiamato a fornire ai cittadini, quando ci si confronta con i medesimi sindacati a livello locale, si incontrano enormi difficoltà. Ciò avviene anche nel corso delle trattative sindacali: gli stessi dirigenti nazionali dei sindacati confederali devono compiere grandi sforzi per controllare le rivendicazioni delle singole federazioni, ognuna delle quali tende ad avere proprie posizioni ed a seguire la propria strada.

Da parte nostra, per evitare la disgregazione nell'ambito del settore pubblico, abbiamo ridotto la presenza dei sindacati autonomi minori nella fase della stipula dei contratti; in conseguenza di ciò, però, sono in corso più di mille vertenze, promosse da sindacati che rivendicano il proprio diritto ad essere presenti nella contrattazione.

In sostanza, abbiamo tentato di impegnarci, per quanto nelle nostre possibilità. Per esempio, quando si è discusso del contratto per i vigili del fuoco, i COBAS di quella categoria hanno portato avanti uno sciopero della fame senza partecipare alle trattative, ma il Governo ha mantenuto la propria posizione e non ha acconsentito alle loro richieste.

Quindi, in realtà, esiste una difficile situazione con riferimento alla base sindacale. A volte i contratti « buoni » trovano difficoltà di attuazione: già in passato ho francamente evidenziato tale problema.

Per quanto riguarda le domande relative al numero degli addetti, desidero sottolineare che non è tanto importante questo dato, quanto la qualità del servizio.

Sono stato per molti anni titolare del Dicastero delle poste: parlando con quei

sindacalisti, osservavo che non è possibile che una lettera venga recapitata dopo dieci, quindici, o venti giorni dalla sua spedizione, quando per esempio in Francia essa impiega ventiquattro ore. In relazione a tali ritardi, o i lavoratori delle poste accettano ritmi diversi, rinunciano a qualche *week-end*, oppure determinati servizi devono essere svolti da privati. Si è cominciato con il recapito dei telegrammi e degli espressi, ma la privatizzazione dei servizi si estenderà anche alle altre forme di corrispondenza. Abbiamo compiuto questo ragionamento per cercare di persuadere i dipendenti in questione, ma esiste uno « zoccolo duro » di base che non recepisce tali concetti. Il sindacato autonomo di categoria esercita un'azione fortemente diseducativa. Basti pensare a ciò che accade nell'ambito dell'Ente ferrovie dello Stato, al ruolo dei COBAS e della FISAFS; determinati comportamenti si estendono a gruppi: una volta i macchinisti, adesso i capistazione, domani gli elettricisti, dopodomani coloro che attivano la manovella che dà energia alla rete. Si tratta di un sistema che richiede una diversa impostazione e un'energica visione delle cose; è questo che abbiamo cercato di attuare con il contratto. Pertanto anche se i contratti sono « buoni », nutro riserve e dubbi sulla loro possibilità di applicazione: mi auguro che tali dubbi siano fugati.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, signor ministro. Siamo costretti a togliere la seduta a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea. La prego di trasmettere al più presto possibile alla Commissione gli elementi che le sono stati richiesti.

La prossima audizione sarà quella del ministro del bilancio e della programmazione economica, onorevole Cirino Pomicino.

**La seduta termina alle 16.**

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali alle 20,30.*



# CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—\*—

*Mercoledì 9 maggio*

---

### **ORE 15**

*Seguito dell'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Napoli (doc. IV, n. 91).

Relatore: Guidetti Serra.

Contro il deputato De Carolis (doc. IV, n. 105).

Relatore: Mastrantuono.

*Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Vesce (doc. IV, n. 81).

Relatore: Vairo.

Contro il deputato Milani (doc. IV, n. 92).

Relatore: Gorgoni.

Contro il deputato Luigi D'Amato (doc. IV, n. 108).

Relatore: Sinatra.

\* \* \*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

—\*—

*Venerdì 20 aprile*

---

(Aula Commissione Affari sociali)

**ORE 8,15**

**Comitato dei diciotto.**

Esame del disegno di legge n. 4414-1422-2976-3095-3381-3395-3461-3659-4246/A (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

\* \* \*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—\*—

*Venerdì 20 aprile*

---

**ORE 8,45**

**In sede consultiva.**

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge:*

FIANDROTTI ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio (61).

FIANDROTTI ed altri: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626).

LODIGIANI: Norme per il recepimento della direttiva (745).

GROSSO e PROCACCI: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832).

MARTINAZZOLI ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185).

MARTELLI ed altri: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico (3669).

MINUCCI ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721).

DIGLIO ed altri: Norme per la tutela e la valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874).

ANIASI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143).

SCOTTI VINCENZO ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271).

**PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE:** Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402).

**BASSANINI e TESTA ENRICO:** Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (4467).

**BERSELLI ed altri:** Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577).

*(Parere della XIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Relatore: Nicotra.

\* \* \*

**V COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Bilancio, tesoro e programmazione)**

—\*—

*Venerdì 20 aprile*

---

**ORE 8,30**

**Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—\*—

*Venerdì 20 aprile*

---

**ORE 8,55**

Comunicazioni del Presidente sul programma e sul calendario dei lavori.

---

**ORE 9**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (*Approvato dal Senato*) (3870).

(*Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione*) —  
Relatore: Piro.

\* \* \*



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—\*—

*Venerdì 20 aprile*

---

**Alla sospensione della seduta antimeridiana dell'Assemblea.**

**In sede legislativa.**

*(Subordinatamente all'avvenuta assegnazione).*

*Discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

**BONETTI:** Riforma del sistema pensionistico per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali (32).

*(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).*

**LOBIANCO ed altri:** Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (313).

*(Parere della V e della XIII Commissione).*

**TEALDI ed altri:** Riapertura dei termini per l'inserimento a domanda dei mezzadri, coloni e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia (362).

*(Parere della V e della XIII Commissione).*

**CRISTOFORI ed altri:** Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (671).

*(Parere della I, della V, della VI, della X e della XIII Commissione).*

**TEALDI:** Modifica dell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernente le decisioni per i ricorsi avverso l'accertamento dei contributi e l'iscrizione negli elenchi dell'assicurazione generale obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (893).

*(Parere della I e della XIII Commissione).*

**PALLANTI ed altri:** Nuove norme sul regime pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (1175).

*(Parere della I, della V e della XIII Commissione).*

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla contribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti (1179).

*(Parere della I, della V, della VI e della X Commissione).*

CAPPIELLO ed altri: Nuove norme in materia di pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3488).

*(Parere della V e della XIII Commissione).*

CAPPIELLO ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3524).

*(Parere della V e della XII Commissione).*

Relatore: Bianchi Fortunato.

\* \* \*

## **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali)**

—\*—

*Mercoledì 9 maggio*

---

**ORE 13,30**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)**

—\*—

***Venerdì 20 aprile*****ORE 14,30****In sede referente.***Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Aggiornamento delle norme relative alla produzione, alla commercializzazione e all'impiego dei fitofarmaci e prodotti assimilati (4644).  
(Parere della I, della III, della V, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

TAMINO e RONCHI: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernenti la certificazione di non genotossicità dei fitofarmaci (1090).  
(Parere della X Commissione, nonché della XIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

NARDONE ed altri: Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (3897).  
(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

CRISTONI ed altri: Norme in materia di produzione, distribuzione e uso di prodotti chimici per la coltivazione agro-industriale e la conservazione di derrate alimentari (4529).  
(Parere della I, della III, della V, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Relatore: Bruni Francesco.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la ristrutturazione e riconversione industriale**  
**e per i programmi delle partecipazioni statali**

—\*—

*Venerdì 20 aprile*

---

(Aula Commissione – IV piano – Via del Seminario, 76)

**ORE 8,30**

Seguito dell'audizione del presidente dell'IRI in ordine all'esame del programma pluriennale di intervento dell'ente.

\* \* \*

## RELAZIONI PRESENTATE

—\*—

### *III Commissione permanente (Affari esteri):*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (4454).

Relatore: Tremaglia.

\* \* \*

**INDICE DELLE CONVOCAZIONI****Venerdì 20 aprile**

	<i>Pag.</i>
	—
<b>COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)</b> . . . . .	IV
ORE 8,15 - Comitato dei diciotto (Aula XII Commissione).	
<b>II GIUSTIZIA</b> . . . . .	V
ORE 8,45 - Consultiva.	
<b>V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE</b> . . . . .	VII
ORE 8,30 - Ufficio di Presidenza.	
<b>VI FINANZE</b> . . . . .	VIII
ORE 8,55 - Comunicazioni del Presidente.	
ORE 9 - Referente.	
<b>XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO</b> . . . . .	IX
Alla sospensione della seduta antimeridiana dell'Assemblea e subordinatamente all'effettiva assegnazione: legislativa.	
<b>XIII AGRICOLTURA</b> . . . . .	XII
ORE 14,30 - Referente.	

	<i>Pag.</i>
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI . . . .</b>	<b>XIII</b>
ORE 8,30 - Plenaria.	

---

**Mercoledì 9 maggio**

<b>GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO . . . . .</b>	<b>III</b>
ORE 15 - Plenaria.	
<b>XII AFFARI SOCIALI . . . . .</b>	<b>XI</b>
ORE 13,30 - Ufficio di Presidenza.	